

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 30

36° anno

6 febbraio 1993

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio** 1
- Regolamento (CEE) n. 260/93 della Commissione, del 5 febbraio 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 29
- Regolamento (CEE) n. 261/93 della Commissione, del 5 febbraio 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 31
- Regolamento (CEE) n. 262/93 della Commissione, del 5 febbraio 1993, che indice una gara permanente per la fornitura alla Lituania di 25 000 t di segala panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco 33
- Regolamento (CEE) n. 263/93 della Commissione, del 5 febbraio 1993, che indice una gara permanente per la fornitura all'Estonia di 12 500 t di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco 37
- Regolamento (CEE) n. 264/93 della Commissione, del 5 febbraio 1993, che indice una gara permanente per la fornitura alla Lettonia di 20 000 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese 41
- Regolamento (CEE) n. 265/93 della Commissione, del 5 febbraio 1993, che indice una gara permanente per la fornitura alla Lituania di 27 500 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese 45
- ★ **Regolamento (CEE) n. 266/93 della Commissione, del 5 febbraio 1993, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3438/92 del Consiglio recante misure speciali per il trasporto di alcuni ortofrutticoli freschi originari della Grecia, spediti nel 1993** 49
- ★ **Regolamento (CEE) n. 267/93 della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativo alla vendita alle industrie della distillazione a un prezzo fissato in anticipo di fichi secchi non trasformati del raccolto 1991** 51

Prezzo : 18 ECU

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

★ Regolamento (CEE) n. 268/93 della Commissione, del 5 febbraio 1993, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1498/92 al fine di abolire la deroga all'utilizzazione del tasso di conversione agricolo per gli importi interessati	53
★ Regolamento (CEE) n. 269/93 della Commissione, del 5 febbraio 1993, che stabilisce l'aiuto definitivo alla produzione concesso ad alcuni prodotti trasformati a base di pomodori per la campagna 1992/93	54
Regolamento (CEE) n. 270/93 della Commissione, del 5 febbraio 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 155/93 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Turchia	56
Regolamento (CEE) n. 271/93 della Commissione, del 5 febbraio 1993, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	57
Regolamento (CEE) n. 272/93 della Commissione, del 5 febbraio 1993, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	59
Regolamento (CEE) n. 273/93 della Commissione, del 5 febbraio 1993, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone	61
Regolamento (CEE) n. 274/93 della Commissione, del 5 febbraio 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 216/93 relativo all'apertura di una gara permanente in Italia per la fornitura gratuita di riso lavorato a grani medi all'Albania	62

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

93/77/CEE :

★ Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1992, che fissa talune misure transitorie necessarie per facilitare il passaggio al nuovo regime previsto dalla direttiva 91/68/CEE del Consiglio	63
--	----

93/78/CEE :

★ Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1992, che deroga a talune disposizioni della direttiva 72/462/CEE del Consiglio per quanto concerne le importazioni di carni destinate alle isole Canarie e che fissa le norme applicabili dopo la loro importazione	64
---	----

93/79/CEE :

★ Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1992, che stabilisce talune misure transitorie necessarie ad agevolare il passaggio alla nuova disciplina dei controlli veterinari di cui all'articolo 8 della direttiva 91/496/CEE del Consiglio e che abroga la decisione 92/501/CEE	66
---	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 259/93 DEL CONSIGLIO**del 1° febbraio 1993****relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la Comunità ha sottoscritto la Convenzione di Basilea, del 22 marzo 1989, sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento;

considerando che disposizioni in materia di rifiuti figurano nell'articolo 39 della Convenzione ACP-CEE del 15 dicembre 1989;

considerando che la Comunità ha approvato la decisione del Consiglio dell'OCSE, del 30 marzo 1992, sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di ricupero;

considerando, alla luce di quanto precede, che la direttiva 84/631/CEE ⁽⁴⁾, che organizza la sorveglianza e il controllo delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi, dev'essere sostituita da un regolamento;

considerando che la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno di uno Stato membro rientrano nelle competenze nazionali; che i sistemi nazionali di sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno di uno Stato membro devono tuttavia rispettare

criteri minimi in modo da assicurare un grado elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana;

considerando che è importante organizzare la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti in modo da tener conto della necessità di salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente;

considerando che la direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti ⁽⁵⁾, prevede all'articolo 5, paragrafo 1 che una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti, che dovrà essere creata dagli Stati membri con misure appropriate, se necessario o opportuno di concerto con altri Stati membri, debba consentire alla Comunità nel suo insieme di raggiungere l'autosufficienza in materia di smaltimento dei rifiuti e agli Stati membri di mirare individualmente al conseguimento di tale obiettivo, tenendo conto delle condizioni geografiche e della necessità di impianti specializzati per alcuni tipi di rifiuti; che l'articolo 7 della suddetta direttiva prevede l'elaborazione, se del caso in collaborazione con gli altri Stati membri interessati, di piani per la gestione dei rifiuti da notificare alla Commissione e stabilisce che gli Stati membri hanno la facoltà di prendere i provvedimenti necessari per impedire movimenti di rifiuti non conformi con i loro piani di gestione dei rifiuti e che tali provvedimenti devono essere comunicati alla Commissione e agli altri Stati membri;

considerando che è necessario applicare procedure diverse a seconda del tipo di rifiuti e della loro destinazione, nonché della loro spedizione a scopo di smaltimento o di ricupero;

considerando che le spedizioni di rifiuti devono essere soggette a notifica preliminare alle autorità competenti affinché queste siano debitamente informate in particolare del tipo, dei movimenti e dello smaltimento o del ricupero dei rifiuti, in modo che dette autorità possano prendere le misure necessarie per la protezione della salute umana e dell'ambiente, con la possibilità di sollevare obiezioni motivate nei confronti della spedizione;

⁽¹⁾ GU n. C 115 del 6. 5. 1992, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. C 94 del 13. 4. 1982, pag. 276 e parere reso il 20 gennaio 1993 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. C 269 del 14. 10. 1991, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 326 del 13. 12. 1984, pag. 31. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE (GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48).

⁽⁵⁾ GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 39. Direttiva modificata dalla direttiva 91/156/CEE (GU n. L 78 del 26. 3. 1991, pag. 32).

considerando che gli Stati membri dovrebbero poter attuare i principi della vicinanza, della priorità al ricupero e dell'autosufficienza a livello comunitario e nazionale in conformità della direttiva 75/442/CEE, prendendo, nel rispetto del trattato, disposizioni per vietare del tutto o in parte le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento o sollevare sistematicamente obiezioni nei loro confronti, tranne nel caso di rifiuti pericolosi prodotti nello Stato membro di spedizione in quantitativi così limitati da rendere antieconomico prevedere nuovi impianti specializzati per lo smaltimento in tale Stato; che il problema specifico dello smaltimento di tali quantitativi limitati richiede la cooperazione degli Stati membri in questione e l'eventuale ricorso ad una procedura comunitaria;

considerando che le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento verso paesi terzi dev'essere vietata per proteggere l'ambiente di tali paesi; che deroghe devono essere applicabili alle esportazioni verso paesi dell'EFTA che sono anche parti della convenzione di Basilea;

considerando che le esportazioni di rifiuti destinati al ricupero verso paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE devono essere soggette a condizioni che assicurino una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti;

considerando che gli accordi relativi alle esportazioni di rifiuti destinati al ricupero con paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE devono essere riesaminati periodicamente dalla Commissione che a seguito di tale esame propone, se del caso, di riconsiderare le condizioni di tali esportazioni, con possibilità di introdurre un divieto;

considerando che le spedizioni di rifiuti destinati al ricupero compresi nell'elenco verde della decisione dell'OCSE sono generalmente escluse dalle procedure di controllo del presente regolamento in quanto tali rifiuti, se adeguatamente recuperati nel paese di destinazione, non dovrebbero presentare rischi per l'ambiente; che sono necessarie alcune deroghe a tale esclusione conformemente alla legislazione comunitaria e alla decisione dell'OCSE; che sono necessarie deroghe anche per rintracciare più facilmente tali spedizioni all'interno della Comunità e per tener conto di casi eccezionali; che tali rifiuti devono essere soggetti alla direttiva 75/442/CEE;

considerando che le esportazioni di rifiuti destinati al ricupero compresi nell'elenco verde dell'OCSE verso paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE devono essere soggette a consultazioni della Commissione con il paese di destinazione; che da tali consultazioni può risultare opportuno che la Commissione presenti proposte al Consiglio;

considerando che le esportazioni di rifiuti destinati al ricupero verso paesi che non sono parti della Conven-

zione di Basilea devono essere soggette ad accordi specifici tra tali paesi e la Comunità; che gli Stati membri devono in casi eccezionali poter concludere posteriormente alla data di messa in applicazione del presente regolamento accordi bilaterali per l'importazione di rifiuti specifici prima che la Comunità abbia concluso tali accordi, nel caso di rifiuti destinati al ricupero, per evitare un'interruzione del trattamento dei rifiuti e, nel caso di rifiuti destinati allo smaltimento, qualora il paese di spedizione non abbia né possa ragionevolmente acquisire la capacità tecnica e le attrezzature necessarie per smaltire i rifiuti in modo ecologicamente corretto;

considerando che occorre stabilire l'obbligo di riprendere, smaltire o ricuperare i rifiuti secondo metodi alternativi ecologicamente corretti, qualora la spedizione non possa essere eseguita conformemente alle clausole previste dal documento di accompagnamento o dal contratto;

considerando che la persona il cui comportamento sia all'origine di un traffico illecito deve riprendere e/o smaltire o ricuperare i rifiuti secondo metodi alternativi ecologicamente corretti e che, quando tale persona non vi provveda, le stesse autorità competenti del paese di spedizione o di destinazione devono all'occorrenza intervenire;

considerando che è importante creare un sistema di garanzie finanziarie o garanzie equivalenti;

considerando che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le informazioni utili per l'attuazione del presente regolamento;

considerando che i documenti previsti dal presente regolamento devono essere messi a punto, e gli allegati devono essere adeguati secondo una procedura comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica alle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità, nonché in entrata e in uscita dalla stessa.

2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento :

- a) lo scarico a terra di rifiuti prodotti dalla normale attività delle navi e delle piattaforme offshore, comprese le acque reflue e i residui, purché questi formino oggetto di un atto internazionale vincolante specifico ;
- b) le spedizioni dei rifiuti dell'aviazione civile ;
- c) le spedizioni di residui radioattivi di cui all'articolo 2 della direttiva 92/3/Euratom del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori da essa ⁽¹⁾ ;

d) le spedizioni di residui di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 75/442/CEE, qualora siano già contemplate da altra normativa pertinente ;

e) le spedizioni di rifiuti in entrata nel territorio della Comunità in conformità dei requisiti di cui al protocollo relativo alla protezione dell'ambiente del trattato sull'Antartico.

3. a) Le spedizioni di rifiuti destinati unicamente al ricupero e riportati nell'allegato II sono parimenti escluse dal disposto del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), d) ed e) in appresso, dall'articolo 11 nonché dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3.

b) Tali rifiuti sono soggetti a tutte le disposizioni della direttiva 75/442/CEE. Essi sono in particolare :

- destinati unicamente ad impianti debitamente autorizzati, i quali devono essere autorizzati conformemente agli articoli 10 e 11 della direttiva 75/442/CEE ;
- soggetti a tutte le disposizioni previste agli articoli 8, 12, 13 e 14 della direttiva 75/442/CEE.

c) Taluni rifiuti contemplati dall'allegato II, tuttavia, possono essere sottoposti a controlli, alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV, qualora presentino tra l'altro elementi di rischio ai sensi dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi ⁽²⁾.

I rifiuti in questione e la decisione relativa alla scelta fra le due procedure da seguire devono essere determinati secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. Tali rifiuti sono elencati nell'allegato II A.

d) In casi eccezionali, le spedizioni di determinati rifiuti elencati nell'allegato II possono, per motivi ambientali o sanitari, essere controllate dagli Stati

membri alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV.

Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità notificano immediatamente tali casi alla Commissione ed informano opportunamente gli altri Stati membri e forniscono i motivi della loro decisione. La Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, può confermare tale azione aggiungendo, se necessario, i rifiuti in questione all'allegato II A.

e) Qualora rifiuti elencati nell'allegato II siano spediti in violazione del presente regolamento o della direttiva 75/442/CEE, gli Stati membri possono applicare le pertinenti disposizioni degli articoli 25 e 26 del presente regolamento.

Articolo 2

Ai sensi del presente regolamento, si intende per :

a) *rifiuti* : i rifiuti quali definiti nell'articolo 1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE ;

c) *autorità competenti* : le autorità competenti designate dagli Stati membri conformemente all'articolo 36 o da paesi terzi ;

c) *autorità competente di spedizione* : l'autorità competente per la zona di partenza della spedizione, designata dagli Stati membri conformemente all'articolo 36 o da paesi terzi ;

d) *autorità competente di destinazione* : l'autorità, designata dagli Stati membri conformemente all'articolo 36, competente per il territorio in cui la spedizione si conclude o nel cui territorio si effettua il carico a bordo dei rifiuti prima dello smaltimento in mare, fatte salve le convenzioni esistenti sullo smaltimento in mare, oppure designata da paesi terzi ;

e) *autorità competente di transito* : la singola autorità designata dagli Stati membri a norma dell'articolo 36, competente per lo Stato attraverso il quale transita la spedizione ;

f) *corrispondente* : l'organo centrale designato da ciascuno Stato membro e dalla Commissione, conformemente all'articolo 37 ;

g) *notificatore* : qualsiasi persona fisica o ente giuridico cui venga assegnato l'obbligo della notifica, cioè una delle seguenti persone che intenda trasferire o far trasferire i rifiuti :

i) la persona la cui attività abbia prodotto i rifiuti in questione (produttore iniziale) ; oppure

ii) qualora questo risultasse impossibile, un operatore riconosciuto a tal fine da uno Stato membro oppure un commerciante o intermediario iscritto o riconosciuto che si occupi dello smaltimento o del recupero dei rifiuti ; oppure

⁽¹⁾ GU n. L 35 del 12. 2. 1992, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 20.

- iii) qualora le succitate persone fossero ignote o non riconosciute, la persona che detiene i rifiuti o che ne ha il controllo legale (detentore): oppure
- iv) in caso di importazione o di transito di rifiuti attraverso la Comunità, la persona designata dalla legislazione dello Stato di spedizione, oppure, in mancanza di detta designazione, la persona che detiene i rifiuti o che ne ha il controllo legale (detentore);
- h) *destinatario*: la persona o l'impresa alla quale i rifiuti vengono spediti ai fini del ricupero o dello smaltimento;
- i) *smaltimento*: lo smaltimento quale definito nell'articolo 1, lettera e) della direttiva 75/442/CEE;
- j) *centro autorizzato*: qualsiasi impianto o qualsiasi impresa autorizzata o riconosciuta a norma dell'articolo 6 della direttiva 75/439/CEE (¹), degli articoli 9, 10 e 11 della direttiva 75/442/CEE o dell'articolo 6 della direttiva 76/403/CEE (²);
- k) *ricupero*: il ricupero quale definito dall'articolo 1, lettera f) della direttiva 75/442/CEE;
- l) *Stato di spedizione*: qualsiasi Stato in partenza dal quale una spedizione di rifiuti è prevista o effettuata;
- m) *Stato di destinazione*: qualsiasi Stato verso il quale è prevista o si effettua una spedizione di rifiuti per lo smaltimento, il ricupero o il carico a bordo prima dello smaltimento in mare, fatte salve le convenzioni esistenti sullo smaltimento in mare;
- n) *Stato di transito*: qualsiasi Stato, diverso dallo Stato di spedizione o di destinazione, attraverso il quale è prevista o si effettua una spedizione di rifiuti;
- o) *documento di accompagnamento*: il documento di accompagnamento uniforme da redigere conformemente all'articolo 42;
- p) *convenzione di Basilea*: la convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri dei rifiuti pericolosi e del loro smaltimento;
- q) *quarta convenzione di Lomé*: la convenzione di Lomé del 15 dicembre 1989;
- r) *decisione OCSE*: la decisione del Consiglio dell'OCSE, del 30 marzo 1992, sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di ricupero.

(¹) GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE (GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48).

(²) GU n. L 108 del 26. 4. 1976, pag. 41.

TITOLO II

SPEDIZIONI DI RIFIUTI ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ

Capitolo A

Smaltimento dei rifiuti

Articolo 3

- Quando il notificatore intende trasferire rifiuti, a scopo di smaltimento, da uno Stato membro all'altro e/o farli transitare attraverso uno o più altri Stati membri, fatti salvi l'articolo 25, paragrafo 2 e l'articolo 26, paragrafo 2, invia una notifica all'autorità competente di destinazione trasmettendone copia alle autorità competenti di spedizione, alle autorità competenti di transito e al destinatario.
- La notifica deve obbligatoriamente includere tutte le eventuali tappe intermedie della spedizione dal luogo di spedizione fino alla destinazione finale.
- La notifica si effettua mediante un documento di accompagnamento rilasciato dall'autorità competente di spedizione.
- Nell'ambito di tale notifica, il notificatore compila il documento di accompagnamento e fornisce, su richiesta delle autorità competenti, informazioni e documentazione aggiuntive.
- Il notificatore fornisce sul documento di accompagnamento informazioni, concernenti in particolare:
 - l'origine, la composizione e l'entità dei rifiuti destinati allo smaltimento, compresa, nel caso di cui all'articolo 2, lettera g), punto ii), l'identità del produttore e, in caso di rifiuti di origini diverse, un inventario particolareggiato degli stessi nonché, se è nota, l'identità dei produttori iniziali;
 - le disposizioni previste in materia di itinerari e di assicurazioni relative ai danni a terzi;
 - le misure da adottare per garantire la sicurezza dei trasporti e, in particolare, il rispetto da parte del vettore delle condizioni stabilite dagli Stati membri interessati per l'esercizio di attività di trasporto di questo tipo;
 - l'identità del destinatario dei rifiuti, l'ubicazione del centro di smaltimento, nonché il tipo e la durata dell'autorizzazione rilasciata per il funzionamento del centro. Il centro deve essere dotato di capacità tecniche adeguate per lo smaltimento dei rifiuti in questione, in condizioni che non presentino pericoli né per l'uomo né per l'ambiente;
 - le operazioni relative allo smaltimento menzionate nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE.
- Il notificatore deve stipulare con il destinatario un contratto per lo smaltimento dei rifiuti.

Il contratto può comprendere tutte le informazioni di cui al paragrafo 5 o alcune di esse.

Nel contratto deve figurare l'obbligo

- per il notificatore, conformemente all'articolo 25 e all'articolo 26, paragrafo 2 di riprendersi i rifiuti qualora la spedizione non si sia conclusa come previsto o sia stata effettuata in violazione del presente regolamento;
- per il destinatario, di fornire al notificatore quanto prima e non oltre 180 giorni dalla ricezione dei rifiuti, un certificato che attesti che lo smaltimento dei rifiuti è stato effettuato secondo metodi ecologicamente corretti.

Copia del contratto deve essere fornita, a richiesta, all'autorità competente.

Qualora il trasporto si effettui tra due stabilimenti appartenenti allo stesso soggetto giuridico, il contratto anzidetto può essere sostituito da una dichiarazione con cui il soggetto di cui trattasi si impegna a smaltire i rifiuti.

7. Le informazioni fornite ai sensi dei paragrafi 4, 5 e 6 devono essere trattate con riservatezza, in conformità delle vigenti disposizioni nazionali.

8. L'autorità competente di spedizione può decidere, secondo la legislazione nazionale, di trasmettere essa stessa la notifica al posto del notificatore all'autorità competente di destinazione con copia al destinatario e all'autorità competente di transito.

L'autorità competente di spedizione può decidere di non procedere ad alcuna notifica qualora intenda essa stessa sollevare obiezioni immediate nei confronti della spedizione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3. Essa informa immediatamente il notificatore in merito a tali obiezioni.

Articolo 4

1. Ricevuta la notifica, l'autorità competente di destinazione ne invia conferma, entro tre giorni lavorativi, al notificatore e copia della conferma alle altre autorità competenti interessate e al destinatario.

2. a) L'autorità competente di destinazione dispone di 30 giorni a decorrere dalla data di invio della conferma per prendere la decisione che autorizza la spedizione con o senza condizioni o per negare l'autorizzazione. Essa può anche richiedere informazioni supplementari.

Essa dà la propria autorizzazione solo qualora non siano state sollevate obiezioni né da parte sua né dalle altre autorità competenti. L'autorizzazione è soggetta a tutte le condizioni in materia di trasporto previste alla lettera d).

L'autorità competente di destinazione decide non prima di 21 giorni dopo l'invio della conferma. Essa

può tuttavia prendere la propria decisione più rapidamente qualora disponga del consenso scritto delle altre autorità competenti interessate.

L'autorità competente di destinazione comunica per iscritto la propria decisione al notificatore con copia alle altre autorità competenti interessate.

b) Le autorità competenti di spedizione e di transito hanno il diritto di sollevare obiezioni entro un termine di 20 giorni dalla data di invio della conferma. Esse possono altresì chiedere ulteriori informazioni. Le obiezioni in questione devono essere trasmesse per iscritto al notificatore con copia alle altre autorità competenti interessate.

c) Le obiezioni e condizioni di cui alle lettere a) e b) si basano sul paragrafo 3.

d) Entro 20 giorni dall'invio della conferma le autorità competenti di spedizione e di transito possono stabilire le condizioni relative al trasporto dei rifiuti nel territorio di loro competenza.

Tali condizioni devono essere comunicate per iscritto al notificatore, con copia alle autorità competenti interessate e figurare nel documento di accompagnamento. Esse non possono essere più rigorose di quelle stabilite per spedizioni analoghe effettuate interamente nell'ambito della loro giurisdizione e devono rispettare gli accordi vigenti, in particolare le convenzioni internazionali al riguardo.

3. a) i) Al fine di attuare i principi della vicinanza, della priorità al ricupero e dell'autosufficienza a livello comunitario e nazionale in conformità della direttiva 75/442/CEE, gli Stati membri possono, nel rispetto del trattato, adottare misure per vietare del tutto o in parte le spedizioni di rifiuti o per sollevare sistematicamente obiezioni nei loro confronti. Tali misure sono immediatamente notificate alla Commissione che informa gli altri Stati membri.

ii) Le disposizioni di cui al punto i) non si applicano nel caso di rifiuti pericolosi (quali definiti nell'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE) prodotti in uno Stato membro di spedizione in quantitativi globali annui talmente limitati per cui sia antieconomico prevedere nuovi impianti specializzati per lo smaltimento in detto Stato.

iii) Lo Stato membro di destinazione coopera con lo Stato membro di spedizione, ove questo ritenga che le disposizioni di cui al punto ii) siano applicabili al fine di risolvere la questione a livello bilaterale. Qualora non si trovi una soluzione soddisfacente, uno dei due Stati membri può deferire la questione alla Commissione che ne determina l'esito conformemente alla procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

b) Le autorità competenti di spedizione e di destinazione possono, tenendo conto delle condizioni geografiche e della necessità di impianti specializzati per alcuni tipi di rifiuti, sollevare obiezioni motivate nei confronti delle spedizioni previste qualora non siano conformi alla direttiva 75/442/CEE, in particolare agli articoli 5 e 7;

i) allo scopo di attuare il principio dell'autosufficienza ai livelli comunitario e nazionale;

ii) qualora l'impianto debba smaltire rifiuti provenienti da una fonte più vicina e l'autorità competente abbia dato la precedenza a tali rifiuti;

iii) allo scopo di garantire che le spedizioni siano conformi ai piani di gestione dei rifiuti.

c) Inoltre le autorità competenti di spedizione, di destinazione e di transito possono sollevare obiezioni motivate nei confronti della spedizione prevista:

— se non è conforme alle leggi ed ai regolamenti nazionali relativi alla protezione dell'ambiente, all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla tutela della salute pubblica;

— se il notificatore o il destinatario si sia reso colpevole, in passato, di spedizioni illegali.

In tal caso, l'autorità competente di spedizione può rifiutare tutte le spedizioni in cui detta persona sia parte in causa conformemente alla legislazione nazionale, oppure

— se la spedizione è in contrasto con obblighi risultanti da convenzioni internazionali concluse dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati.

4. Se, entro i termini di cui al paragrafo 2, le autorità competenti ritengono che siano risolti i problemi che hanno suscitato le loro obiezioni e siano rispettate le condizioni fissate per il trasporto, esse ne inviano immediatamente comunicazione scritta al notificatore, con copia al destinatario ed alle altre autorità competenti interessate.

Se ne risulta una modifica sostanziale delle modalità di spedizione, si procede a una nuova notifica.

5. L'autorità competente di destinazione notifica la sua autorizzazione timbrando opportunamente il documento di accompagnamento.

Articolo 5

1. La spedizione può essere effettuata solo dopo che il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente di destinazione.

2. Se ha ricevuto l'autorizzazione, il notificatore inserisce la data della spedizione e compila per il resto il documento di accompagnamento inviandone una copia alle autorità competenti interessate tre giorni lavorativi prima che sia effettuata la spedizione.

3. Una copia o, se richiesto dalle autorità competenti, un esemplare del documento di accompagnamento, corredato del timbro di autorizzazione, accompagna ciascuna spedizione.

4. Tutti i soggetti che partecipano all'operazione compilano, nelle apposite voci, il documento di accompagnamento, lo firmano e ne conservano copia.

5. Entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dei rifiuti che devono essere smaltiti il destinatario invia al notificatore e alle autorità competenti interessate copia del documento di accompagnamento debitamente compilato, ad eccezione del certificato di cui al paragrafo 6.

6. Il più presto possibile e non oltre 180 giorni dal ricevimento dei rifiuti il destinatario invia sotto sua responsabilità al notificatore e alle altre autorità competenti interessate un certificato di smaltimento. Detto certificato è parte del documento che accompagna la spedizione o è allegato ad esso.

Capitolo B

Rifiuti destinati al ricupero

Articolo 6

1. Quando il notificatore intende trasferire rifiuti destinati al ricupero, come previsto dall'allegato III, da uno Stato membro all'altro e/o farli transitare attraverso uno o più altri Stati membri, fatti salvi l'articolo 25, paragrafo 2 e l'articolo 26, paragrafo 2, invia una notifica all'autorità competente di destinazione trasmettendone copia alle autorità competenti di spedizione e di transito nonché al destinatario.

2. La notifica deve obbligatoriamente includere tutte le eventuali tappe intermedie della spedizione dal luogo di spedizione fino alla destinazione finale.

3. La notifica si effettua mediante il documento di accompagnamento rilasciato dall'autorità competente di spedizione.

4. Nell'ambito di tale notifica, il notificatore compila il documento di accompagnamento e fornisce, su richiesta delle autorità competenti, informazioni e documentazione aggiuntive.

5. Il notificatore fornisce informazioni sul documento di accompagnamento concernenti in particolare:

- l'origine, la composizione e l'entità dei rifiuti destinati al ricupero, compresa l'identità del produttore e, in caso di rifiuti di origini diverse, un inventario particolareggiato degli stessi nonché, se è nota, l'identità dei produttori iniziali;
- le disposizioni previste in materia di itinerari e di assicurazione relative ai danni a terzi;
- le misure da adottare per garantire la sicurezza dei trasporti e, in particolare, il rispetto da parte del vettore delle condizioni stabilite dagli Stati membri interessati per l'esercizio di attività di trasporto di questo tipo;
- l'identità del destinatario dei rifiuti, l'ubicazione del centro per il ricupero nonché il tipo e la durata dell'autorizzazione rilasciata per il funzionamento del centro. Il centro deve essere dotato di capacità tecniche adeguate per il ricupero dei rifiuti in questione, in condizioni che non presentino pericoli né per l'uomo né per l'ambiente;
- le operazioni relative al ricupero menzionate nell'allegato IIB della direttiva 75/442/CEE;
- il metodo previsto per lo smaltimento dei rifiuti residui dopo che si è proceduto al riciclaggio;
- il quantitativo del materiale riciclato in relazione ai rifiuti residui;
- il valore presunto del materiale riciclato.

6. Il notificatore deve stipulare con il destinatario un contratto per il ricupero dei rifiuti.

Il contratto può comprendere tutte le informazioni di cui al paragrafo 5 o alcune di esse.

Nel contratto deve figurare l'obbligo:

- per il notificatore, conformemente all'articolo 25 e all'articolo 26, paragrafo 2, di riprendersi i rifiuti qualora la spedizione non si sia conclusa come previsto o sia stata effettuata in violazione del presente regolamento;
- per il destinatario, di fornire, nel caso di ritrasferimento dei rifiuti a scopo di ricupero in un altro Stato membro o in un paese terzo, la notifica del paese iniziale di spedizione;
- per il destinatario, di fornire al notificatore quanto prima e non oltre 180 giorni dalla ricezione dei rifiuti, un certificato che attesti che il ricupero dei rifiuti è stato effettuato secondo metodi ecologicamente corretti.

Copia del contratto deve essere fornita, a richiesta, all'autorità competente.

Qualora il trasporto si effettui tra due stabilimenti che dipendono dallo stesso soggetto giuridico, il contratto in questione può essere sostituito da una dichiarazione rilasciata da tale soggetto recante l'impegno di recuperare i rifiuti.

7. Le informazioni fornite ai sensi dei paragrafi 4, 5 e 6 devono essere trattate con riservatezza, in conformità delle vigenti disposizioni nazionali.

8. L'autorità competente di spedizione può decidere, secondo la legislazione nazionale, di trasmettere essa stessa la notifica, al posto del notificatore, alla competente autorità di destinazione, con copia al destinatario ed alla competente autorità di transito.

Articolo 7

1. Ricevuta la notifica, l'autorità competente di destinazione invia conferma entro tre giorni lavorativi al notificatore e copia della medesima alle altre autorità competenti e al destinatario.

2. Le autorità competenti di destinazione, di spedizione e di transito dispongono di 30 giorni dopo la spedizione della conferma per formulare obiezioni sulla spedizione. Tali obiezioni si basano sul paragrafo 4. Qualsiasi obiezione deve essere formulata per iscritto al notificatore e alle altre autorità competenti interessate entro 30 giorni.

Le autorità competenti interessate possono decidere di formulare un consenso scritto entro un periodo inferiore a 30 giorni.

Il consenso o il diniego scritto possono essere trasmessi per posta o telefax, seguito da invio postale. Il consenso scade dopo un anno civile, tranne se specificato diversamente.

3. Le autorità competenti di spedizione, di destinazione e di transito dispongono di 20 giorni dopo la spedizione della conferma per fissare le condizioni relative al trasporto di rifiuti nell'ambito della loro giurisdizione.

Tali condizioni devono essere notificate per iscritto al notificatore, deve esserne inviata copia alle autorità competenti interessate e devono essere inserite nel documento di accompagnamento. Esse non possono essere più severe di quelle fissate per spedizioni simili effettuate interamente nell'ambito della loro giurisdizione e terranno debitamente conto degli accordi vigenti, in particolare delle pertinenti convenzioni internazionali.

4. a) Le autorità competenti di destinazione e di spedizione possono sollevare obiezioni motivate sulla spedizione programmata:

- conformemente alla direttiva 75/442/CEE, in particolare all'articolo 7, oppure,
- se la spedizione non è conforme alle leggi ed ai regolamenti nazionali relativi alla protezione dell'ambiente, all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla tutela della salute pubblica, oppure,
- se il notificatore o il destinatario si sia reso colpevole, in passato, di spedizioni illegali. In questo caso, l'autorità competente di spedizione può rifiutare qualsiasi spedizione che coinvolga la persona in questione conformemente alla legislazione nazionale, oppure
- se la spedizione è in contrasto con obblighi risultanti da convenzioni internazionali concluse dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati, oppure
- qualora il rapporto tra i rifiuti recuperabili e non recuperabili, il valore stimato dei materiali destinati al ricupero finale o il costo del ricupero e il costo dello smaltimento della parte non recuperabile non giustificano il ricupero in base a considerazioni economiche ed ambientali.

b) Le autorità competenti di transito possono sollevare obiezioni motivate sulla spedizione programmata basandosi sul secondo, terzo e quarto trattino della lettera a).

5. Se, entro il termine di cui al paragrafo 2, le autorità competenti ritengono che siano risolti i problemi che hanno suscitato le loro obiezioni e siano rispettate le condizioni fissate per il trasporto, esse ne inviano immediatamente comunicazione scritta al notificatore con copia al destinatario e alle altre autorità competenti interessate.

Se ne risulta una modifica sostanziale delle modalità di spedizione si procede ad una nuova notifica.

6. In caso di consenso preliminare scritto l'autorità competente notifica la propria autorizzazione timbrando opportunamente il documento di accompagnamento.

Articolo 8

1. Se non è stata presentata nessuna obiezione, la spedizione può essere effettuata al termine del periodo di 30 giorni. Tuttavia il tacito consenso scade un anno civile da tale data.

Se le autorità competenti decidono di dare un consenso scritto, la spedizione può essere effettuata non appena ricevuti tutti i consensi necessari.

2. Il notificatore inserisce la data di spedizione e per il resto compila il documento di accompagnamento e ne invia una copia alle autorità competenti interessate tre giorni lavorativi prima che sia effettuata la spedizione.

3. Una copia del documento di accompagnamento oppure, su richiesta delle competenti autorità, un suo esemplare, accompagna ciascuna spedizione.

4. Tutte le imprese che partecipano successivamente all'operazione compilano, nelle apposite voci, il documento di accompagnamento, lo firmano e ne conservano copia.

5. Entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dei rifiuti destinati al ricupero, il destinatario invia al notificatore e alle autorità competenti interessate copia del documento di accompagnamento debitamente compilato, escluso il certificato di cui al paragrafo 6.

6. Al più presto possibile e comunque entro 180 giorni dalla ricezione dei rifiuti il destinatario invia sotto la sua responsabilità un certificato di ricupero dei rifiuti al notificatore e alle altre autorità competenti interessate. Detto certificato è parte del documento che accompagna la spedizione o è ad esso allegato.

Articolo 9

1. Le autorità competenti aventi giurisdizione su impianti di ricupero specifici possono decidere, nonostante l'articolo 7, che non solleveranno obiezioni sulle spedizioni di taluni tipi di rifiuti verso un impianto di ricupero specifico. Tali decisioni possono essere limitate per un periodo di tempo specifico; possono essere tuttavia revocate in qualsiasi momento.

2. Le autorità competenti che scelgono questa opzione informano la Commissione sul nome, sull'indirizzo dell'impianto di ricupero e sulle tecnologie impiegate, nonché sui tipi di rifiuti a cui si applica la decisione e sul periodo stabilito. Anche la revoca deve essere notificata alla Commissione.

La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni alle altre autorità competenti interessate della Comunità e al segretariato dell'OCSE.

3. Tutte le spedizioni destinate a tali impianti necessitano una notifica alle autorità competenti interessate conformemente all'articolo 6. Tale notifica deve pervenire prima della partenza della spedizione.

Le autorità competenti degli Stati membri di spedizione e di transito possono sollevare obiezioni su ogni spedizione di questo tipo basandosi sull'articolo 7, paragrafo 4 oppure imporre condizioni relative al trasporto.

4. Nei casi in cui alle autorità competenti, che decidono nel rispetto delle rispettive legislazioni nazionali, venga chiesto di rivedere il contratto di cui all'articolo 6, paragrafo 6, dette autorità ne informano la Commissione. In questi casi l'informazione relativa alla notifica e i contratti o le parti dei contratti soggetti a revisione devono pervenire sette giorni prima della data dell'inizio della spedizione in modo che tale revisione possa essere effettuata in modo appropriato.

5. Alle spedizioni in corso di attuazione si applica l'articolo 8, paragrafi da 2 a 6.

Articolo 10

Le spedizioni di rifiuti per il ricupero di cui all'allegato IV, nonché di rifiuti per il ricupero non ancora attribuiti ad uno degli allegati II, III o IV, sono soggette alle stesse procedure previste dagli articoli 6, 7 e 8 salvo consenso delle autorità competenti interessate formulato per iscritto prima dell'inizio della spedizione.

Articolo 11

1. Per poter rintracciare più facilmente le spedizioni di rifiuti destinati al ricupero elencati nell'allegato II, essi sono accompagnati dalle seguenti indicazioni, firmate dal detentore:

- a) nome e indirizzo del detentore;
- b) usuale descrizione commerciale del rifiuto;
- c) quantità dei rifiuti;
- d) nome e indirizzo del destinatario;
- e) operazione di ricupero, specificata nell'allegato II B della direttiva 75/442/CEE;
- f) data prevista di spedizione.

2. Le indicazioni fornite ai sensi del paragrafo 1 devono essere trattate con riservatezza, in conformità delle vigenti disposizioni nazionali.

Capitolo C

Spedizione di rifiuti a scopo di smaltimento e ricupero tra Stati membri con transito attraverso paesi terzi

Articolo 12

Fatti salvi gli articoli da 3 a 10, qualora la spedizione di rifiuti si svolga tra Stati membri con transito attraverso uno o più paesi terzi,

- a) il notificatore invia copia della notifica alla/alle competente/i autorità del/dei paese/i terzo/i;

b) la competente autorità di destinazione chiede alla competente autorità del/dei paese/i terzo/i se desidera dare il proprio consenso scritto alla spedizione in programma

- nel caso di paesi parti della convenzione di Basilea, entro 60 giorni, a meno che abbia rinunciato a questo diritto conformemente alle disposizioni della convenzione, oppure
- nel caso di paesi che non sono parti della convenzione di Basilea, entro un periodo di tempo convenuto tra le competenti autorità.

In entrambi i casi la competente autorità di destinazione, prima di dare la propria autorizzazione, attende, se necessario, di aver ricevuto detto consenso.

TITOLO III

Spedizioni di rifiuti all'interno degli Stati membri

Articolo 13

1. I titoli II, VII e VIII non si applicano alle spedizioni di rifiuti all'interno di uno Stato membro.
2. Gli Stati membri istituiscono tuttavia un sistema appropriato di sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della loro giurisdizione. Tale sistema dovrebbe tener conto della necessità di assicurare la coerenza con il sistema comunitario istituito dal presente regolamento.
3. Ogni Stato membro informa la Commissione sul suo sistema di sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
4. Gli Stati membri possono applicare, all'interno della loro giurisdizione, il sistema di cui ai titoli II, VII e VIII.

TITOLO IV

ESPORTAZIONE DI RIFIUTI

Capitolo A

Rifiuti destinati allo smaltimento

Articolo 14

1. Tutte le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento sono vietate, ad eccezione di quelle verso i paesi EFTA che aderiscono anche alla convenzione di Basilea.

2. Tuttavia, fatte salve le disposizioni dell'articolo 25, paragrafo 2 e dell'articolo 26, paragrafo 2, è vietata altresì qualsiasi esportazione di rifiuti, a scopo di smaltimento, nei paesi EFTA:

- a) se un paese EFTA di destinazione vieta l'importazione di tali rifiuti o se non ha acconsentito per iscritto all'importazione specifica dei rifiuti in questione;
- b) se l'autorità competente di spedizione nella Comunità ha motivo di ritenere che i rifiuti non saranno gestiti nel paese EFTA di destinazione in questione secondo metodi ecologicamente corretti.

3. L'autorità competente di spedizione esige che i rifiuti destinati allo smaltimento di cui è autorizzata l'esportazione in paesi EFTA siano gestiti secondo metodi ecologicamente corretti durante tutta la spedizione e nello Stato di destinazione.

Articolo 15

1. Il notificatore invia la notifica all'autorità competente di spedizione mediante il documento di accompagnamento conformemente all'articolo 3, paragrafo 5 con copia alle altre autorità competenti interessate e al destinatario. Il documento di accompagnamento è rilasciato dall'autorità competente di spedizione.

Non appena ricevuta la notifica, l'autorità competente di spedizione invia entro 3 giorni lavorativi una conferma scritta della notifica al notificatore, con copia alle altre autorità competenti interessate.

2. L'autorità competente di spedizione dispone di 70 giorni dalla spedizione della conferma per prendere la decisione di autorizzare la spedizione, con o senza condizioni, ovvero di rifiutarla. Essa può anche chiedere informazioni supplementari.

L'autorità competente di spedizione autorizza la spedizione solo in mancanza di obiezioni sue o delle altre autorità competenti e se ha ricevuto dal notificatore le copie di cui al paragrafo 4. Se del caso l'autorizzazione è subordinata a eventuali condizioni di trasporto di cui al paragrafo 5.

L'autorità competente di spedizione prende la decisione non prima di 61 giorni dalla spedizione della conferma.

Essa può, tuttavia, decidere prima di tale scadenza se è in possesso del consenso scritto delle altre autorità competenti.

Essa invia una copia certificata conforme della decisione alle altre autorità competenti interessate, all'ufficio doganale di uscita dalla Comunità e al destinatario.

3. Le autorità competenti di spedizione e di transito nella Comunità possono sollevare obiezioni, entro un termine di 60 giorni dalla data di spedizione della conferma, basate sull'articolo 4, paragrafo 3. Esse possono anche chiedere informazioni supplementari. Le eventuali obiezioni debbono essere trasmesse per iscritto al notificatore, con copia alle altre autorità competenti interessate.

4. Il notificatore fornisce alla competente autorità di spedizione una copia:

- a) dell'accordo scritto del paese EFTA di destinazione in merito alla spedizione prevista;
- b) della conferma da parte del paese EFTA di destinazione dell'esistenza di un contratto tra il notificatore e il destinatario, in cui si garantisce la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti in questione; se richiesta, deve essere fornita una copia del contratto.

Il contratto deve inoltre prevedere l'obbligo per il destinatario di fornire:

- al notificatore e all'autorità competente interessata, entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione dei rifiuti da smaltire, una copia del documento di accompagnamento debitamente compilato, eccezion fatta per il certificato di cui al secondo trattino;
- il più presto possibile — e non oltre 180 giorni dal ricevimento dei rifiuti — al notificatore ed all'autorità competente interessata un certificato di smaltimento sotto la sua responsabilità. Il modulo del certificato fa parte del documento che accompagna la spedizione.

Il contratto stipula inoltre che, qualora il destinatario rilasci un certificato inesatto, con la conseguenza della liberazione della garanzia finanziaria, egli deve far fronte ai costi che derivano dall'obbligo di rispedire i rifiuti nella zona di giurisdizione dell'autorità competente di spedizione, nonché dal loro smaltimento secondo metodi alternativi ecologicamente corretti;

c) il consenso scritto alla spedizione prevista dall'altro (dagli altri) Stato/Statì di transito che è/sono parti della convenzione di Basilea, tranne qualora tale Stato/tali Stati non vi abbia/abbiano rinunciato a norma della stessa convenzione.

5. Le autorità competenti di transito nella Comunità dispongono di un termine di 60 giorni dalla spedizione della conferma per fissare le condizioni relative alle spedizioni di rifiuti nella zona di loro giurisdizione.

Tali condizioni, che devono essere comunicate al notificatore, con copia alle altre autorità competenti interessate, non possono essere più rigorose di quelle previste per spedizioni analoghe effettuate interamente nella zona di giurisdizione dell'autorità in questione.

6. L'autorità competente di spedizione concede l'autorizzazione apponendo un apposito timbro sul documento di accompagnamento.

7. La spedizione può essere effettuata solo dopo che il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente di spedizione.

8. Se ha ricevuto l'autorizzazione, il notificatore inserisce la data di spedizione e per il resto compila il documento di accompagnamento e ne invia una copia alle autorità competenti interessate tre giorni lavorativi prima che sia effettuata la spedizione. Una copia oppure, su richiesta delle competenti autorità, un esemplare del documento di accompagnamento, corredato del timbro di autorizzazione, accompagna ciascuna spedizione.

Tutti i soggetti che partecipano successivamente all'operazione compilano, nelle apposite voci, il documento di accompagnamento, lo firmano e ne conservano una copia.

Un esemplare del documento di accompagnamento è consegnato dal vettore all'ultimo ufficio doganale di uscita all'atto dell'uscita dei rifiuti dalla Comunità.

9. Non appena i rifiuti siano usciti dalla Comunità, l'ufficio doganale di uscita trasmette una copia del documento di accompagnamento all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione.

10. Qualora, 42 giorni dopo che i rifiuti sono usciti dalla Comunità, l'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione non abbia ricevuto dal destinatario comunicazione della ricezione dei rifiuti, essa ne informa immediatamente l'autorità competente di destinazione.

La stessa procedura si applica se, 180 giorni dopo che i rifiuti sono usciti dalla Comunità, l'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione non ha ricevuto dal destinatario il certificato di smaltimento di cui al paragrafo 4.

11. L'autorità competente di spedizione può decidere, in conformità della legislazione nazionale, di trasmettere essa stessa la notifica al posto del notificatore, con copia al destinatario e all'autorità competente di transito.

L'autorità competente di spedizione può decidere di non procedere ad alcuna notifica qualora intenda essa stessa sollevare obiezioni immediate nei confronti della spedizione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3. Essa informa immediatamente il notificatore in merito a tali obiezioni.

12. Le informazioni fornite ai sensi dei paragrafi da 1 a 4 devono essere trattate con riservatezza, in conformità delle vigenti disposizioni nazionali.

Capitolo B

Esportazioni di rifiuti destinati al ricupero

Articolo 16

1. Tutte le esportazioni di rifiuti destinati al ricupero sono vietate, ad eccezione di quelle verso:

- a) paesi ai quali si applica la decisione dell'OCSE;
- b) altri paesi

— aderenti alla convenzione di Basilea e/o che hanno concluso con la Comunità, o con la Comunità e gli Stati membri, accordi bilaterali, multilaterali o regionali in conformità dell'articolo 11 della convenzione di Basilea, nonché del paragrafo 2 in appresso; oppure

— che hanno concluso accordi bilaterali con singoli Stati membri anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento, nella misura in cui detti accordi siano conformi alla normativa comunitaria, all'articolo 11 della convenzione di Basilea, nonché al paragrafo 2 in appresso. Gli accordi in questione vengono notificati alla Commissione entro tre mesi dalla data di applicazione del presente regolamento oppure dalla data di applicazione degli accordi stessi, se la seconda data è anteriore alla prima, e scadono quando vengano conclusi accordi in conformità del primo trattino.

2. Gli accordi di cui al paragrafo 1, lettera b) garantiscono una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti in conformità dell'articolo II della convenzione di Basilea, in particolare:

- a) garantiscono che le operazioni di ricupero siano effettuate in un centro autorizzato che soddisfi i requisiti di una gestione ecologicamente corretta;
- b) stabiliscono le condizioni di trattamento degli elementi non recuperabili dei rifiuti e, se del caso, obbligano il notificatore a riprenderli;
- c) consentono, se del caso, la verifica in loco dell'esatta esecuzione degli accordi, d'intesa con i paesi interessati;
- d) formano oggetto di riesame periodico da parte della Commissione, la prima volta entro il 31 dicembre 1996, tenuto conto dell'esperienza acquisita e della capacità dei paesi interessati di effettuare le operazioni di ricupero in modo da fornire piena garanzia di una gestione ecologicamente corretta. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai risultati di detta revisione. Se il riesame porta alla conclusione che le garanzie sul piano ecologico sono insufficienti, la continuazione delle esportazioni di rifiuti in tali condizioni sarà riconsiderata su proposta della Commissione, inclusa anche la possibilità di divieto.

3. Tuttavia, fatte salve le disposizioni dell'articolo 25, paragrafo 2 e dell'articolo 26, paragrafo 2, è vietata qualsiasi esportazione di rifiuti destinati al ricupero nei paesi di cui al paragrafo 1;

a) se tali paesi vietano ogni importazione di tali rifiuti o non hanno acconsentito all'importazione specifica dei rifiuti in questione;

b) se l'autorità competente di spedizione ha motivo di ritenere che i rifiuti non saranno gestiti in uno dei paesi in questione secondo metodi ecologicamente corretti.

4. L'autorità competente di spedizione esige che i rifiuti di cui è autorizzata l'esportazione a scopo di ricupero siano gestiti secondo metodi ecologicamente corretti durante tutta la spedizione e nello Stato di destinazione.

Articolo 17

1. Prima della data di applicazione del presente regolamento, la Commissione notifica a tutti i paesi cui non si applica la decisione dell'OCSE l'elenco dei rifiuti riportato nell'allegato II e chiede conferma scritta che tali rifiuti non sono soggetti a controllo nel paese di destinazione e che questo ultimo accetta che determinate categorie di detti rifiuti siano spedite senza ricorrere alle procedure di controllo applicabili agli allegati III o IV, ovvero chiede di indicare se alcuni di detti rifiuti sono soggetti a tali procedure o alla procedura di cui all'articolo 15.

Qualora tale conferma non sia ancora pervenuta sei mesi prima della data di applicazione del presente regolamento, la Commissione presenta appropriate proposte al Consiglio.

2. Se i rifiuti di cui all'allegato II vengono esportati, sono destinati ad operazioni di ricupero in un impianto funzionante o autorizzato a funzionare nel paese importatore conformemente alla legislazione nazionale applicabile. Inoltre, in casi da determinarsi, è istituito un sistema di sorveglianza basato sulla concessione automatica preventiva di licenze di esportazione in conformità della procedura stabilita nell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

Tale sistema prevede in ogni caso che una copia della licenza di esportazione sia trasmessa immediatamente alle autorità del paese interessato.

3. Qualora i rifiuti in questione siano soggetti a controllo nel paese di destinazione e su richiesta di tale paese in conformità del paragrafo 1, oppure qualora un paese di destinazione abbia notificato, ai sensi dell'articolo 3 della convenzione di Basilea, che considera pericolosi taluni tipi di rifiuti di cui all'allegato II, le esportazioni

dei rifiuti in questione in detto paese sono soggette a controllo. Lo Stato membro di esportazione o la Commissione notifica tutti questi casi al comitato istituito ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE; in consultazione con il paese di destinazione, la Commissione determina quale procedura di controllo debba essere applicata, se quella prevista per l'allegato III o per l'allegato IV oppure la procedura prevista all'articolo 15.

4. Se i rifiuti di cui all'allegato III sono esportati dalla Comunità a scopo di ricupero verso o attraverso paesi in cui viene applicata la decisione dell'OCSE, si applicano gli articoli 6, 7, 8 e l'articolo 9, paragrafi 1, 3, e 4 e 5, fermo restando che le disposizioni concernenti le autorità competenti di spedizione e di transito si applicano solo alle autorità competenti nella Comunità.

5. Inoltre le autorità competenti dei paesi di esportazione e di transito comunitari sono informate della decisione di cui all'articolo 9.

6. Se i rifiuti destinati al ricupero, di cui all'allegato IV, e i rifiuti a scopo di ricupero che non sono ancora stati inclusi in alcuno degli allegati II, III e IV, sono esportati per il ricupero verso o attraverso paesi in cui è d'applicazione la decisione dell'OCSE, si applica per analogia l'articolo 10.

7. Inoltre, se i rifiuti sono esportati conformemente ai paragrafi 4, 5 e 6:

- un esemplare del documento di accompagnamento deve essere consegnato dal vettore all'ultimo ufficio doganale di partenza allorché i rifiuti escono dalla Comunità;

- non appena i rifiuti escono dalla Comunità, l'ufficio doganale di partenza invia copia del documento di accompagnamento alla competente autorità di esportazione;

- se, 42 giorni dopo che i rifiuti sono usciti dalla Comunità, l'autorità competente di esportazione non ha ricevuto alcuna informazione dal destinatario in merito alla ricezione dei rifiuti, essa ne informa senza indugio l'autorità competente di destinazione;

- il contratto stipula che, qualora il destinatario rilasci un certificato inesatto, con conseguenza della liberazione della garanzia finanziaria, egli deve far fronte ai costi che derivano dall'obbligo di rispedire i rifiuti nella zona di giurisdizione dell'autorità competente di spedizione, nonché dal loro smaltimento o ricupero secondo metodi alternativi ecologicamente corretti.

8. Quando i rifiuti destinati al ricupero, di cui agli allegati III e IV nonché i rifiuti destinati al ricupero che non siano ancora stati inclusi in nessuno degli allegati II, III o IV vengono esportati verso o attraverso un paese cui non si applica la decisione dell'OCSE:

- si applica per analogia l'articolo 15, ad eccezione del paragrafo 3;
- è possibile sollevare obiezioni fondate unicamente in conformità dell'articolo 7, paragrafo 4.

Salvo disposizione contraria prevista in accordi bilaterali o multilaterali conclusi in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b) e in base alla procedura di controllo di cui al presente articolo, paragrafi 4 o 6 o all'articolo 15.

Capitolo C

Esportazione di rifiuti negli Stati ACP

Articolo 18

1. Sono vietate tutte le esportazioni di rifiuti verso gli Stati ACP.
2. Questo divieto non osta a che uno Stato membro verso il quale uno Stato ACP ha scelto di esportare rifiuti per la trasformazione, restituisca i rifiuti trasformati allo Stato ACP di origine.
3. In caso di riesportazione verso gli Stati ACP, ogni spedizione dev'essere corredata d'un esemplare del documento di accompagnamento con il timbro di autorizzazione.

TITOLO V

IMPORTAZIONI DI RIFIUTI NELLA COMUNITÀ

Capitolo A

Rifiuti destinati allo smaltimento

Articolo 19

1. Sono vietate tutte le importazioni nella Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento, tranne quelle provenienti:
 - a) da paesi EFTA aderenti alla convenzione di Basilea;
 - b) da altri paesi
 - aderenti alla convenzione di Basilea, o
 - con cui la Comunità, o la Comunità e i suoi Stati membri, hanno concluso accordi bilaterali o multilaterali compatibili con la normativa comunitaria e in conformità dell'articolo 11 della convenzione di Basilea, che garantiscano che le operazioni di smaltimento sono effettuate in un centro autorizzato e secondo i requisiti di una gestione ecologicamente corretta;

- che hanno concluso accordi bilaterali con singoli Stati membri anteriormente alla data di messa in applicazione del presente regolamento, compatibili con la normativa comunitaria e in conformità dell'articolo 11 della convenzione di Basilea, che contemplino le medesime garanzie di cui sopra e garantiscano che i rifiuti provengono dal paese di spedizione e che lo smaltimento verrà effettuato esclusivamente nello Stato membro che ha concluso l'accordo. Gli accordi in questione devono essere notificati alla Commissione entro tre mesi a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento oppure dalla data di applicazione degli accordi stessi, se la seconda data è anteriore alla prima, e scadono quando vengono conclusi accordi ai sensi del secondo trattino della presente lettera, oppure

- che concludono accordi bilaterali con singoli Stati membri posteriormente alla data di messa in applicazione del presente regolamento alle condizioni previste dal paragrafo 2.

2. Con il presente regolamento il Consiglio autorizza i singoli Stati membri a concludere accordi bilaterali posteriormente alla data di applicazione del presente regolamento, in casi eccezionali, per lo smaltimento di rifiuti specifici, qualora tali rifiuti non vengano gestiti in modo ecologicamente corretto nel paese di spedizione. Gli accordi in questione devono essere conformi alle condizioni stabilite nel paragrafo 1, lettera b), terzo trattino del presente articolo, e devono essere notificati alla Commissione entro tre mesi a decorrere dalla loro data di messa in applicazione.

3. I paesi di cui al paragrafo 1, lettera b) sono tenuti a presentare preventivamente una richiesta debitamente motivata all'autorità competente dello Stato membro di destinazione in considerazione del fatto che non posseggono e non possono ragionevolmente acquisire la capacità tecnica e le attrezzature necessarie per effettuare lo smaltimento dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.

4. L'autorità competente di destinazione vieta l'introduzione di rifiuti nella zona di giurisdizione se ha motivo di ritenere che essi non vi saranno gestiti secondo metodi ecologicamente corretti.

Articolo 20

1. La notifica va indirizzata all'autorità competente di destinazione utilizzando il documento di accompagnamento, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, con copia al destinatario dei rifiuti e alle autorità competenti di transito. Il documento di accompagnamento deve essere rilasciato dall'autorità competente di destinazione.

Entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, l'autorità competente di destinazione invia al notificatore una conferma scritta con copie alle competenti autorità di transito nella Comunità.

2. L'autorità competente di destinazione autorizza la spedizione solo in mancanza di obiezioni sue o delle altre autorità competenti interessate. L'autorizzazione è subordinata alle eventuali condizioni di trasporto previste al paragrafo 5.

3. Entro 60 giorni dall'invio della copia della conferma, le autorità competenti di destinazione e di transito nella Comunità possono sollevare obiezioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3.

Esse possono altresì richiedere un complemento di informazioni. Le obiezioni sono comunicate per iscritto al notificatore con copie alle altre autorità competenti interessate nella Comunità.

4. L'autorità competente di destinazione dispone di 70 giorni dalla spedizione della conferma per prendere la decisione di autorizzare la spedizione, con o senza condizioni, ovvero di rifiutarla. Essa può anche chiedere informazioni supplementari.

Essa invia una copia certificata conforme della decisione alle competenti autorità di transito nella Comunità, al destinatario e agli uffici doganali di entrata nella Comunità.

L'autorità competente di destinazione prende la decisione non prima di 61 giorni dalla spedizione della conferma. Essa può, tuttavia, decidere prima di tale scadenza se è in possesso del consenso scritto delle altre autorità competenti.

L'autorità competente di destinazione concede l'autorizzazione apponendo un apposito timbro sul documento di accompagnamento.

5. L'autorità competente di destinazione e di transito nella Comunità dispone di un termine di 60 giorni a decorrere dall'invio della conferma per stabilire condizioni relative al trasporto dei rifiuti. Queste condizioni, che devono essere comunicate al notificatore, con copia alle autorità competenti interessate, non possono essere più rigorose di quelle stabilite per spedizioni analoghe effettuate interamente all'interno della zona di giurisdizione dell'autorità competente in questione.

6. La spedizione può essere effettuata solo dopo che il notificatore ha ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente di destinazione.

7. Quando ha ricevuto l'autorizzazione, il notificatore inserisce la data della spedizione e per il resto compila il documento di accompagnamento e ne invia una copia alle autorità competenti interessate tre giorni lavorativi prima che sia effettuata la spedizione. Un esemplare del documento di accompagnamento è consegnato dal vettore agli uffici doganali di ingresso nella Comunità.

Una copia oppure, se richiesto dalle autorità competenti, un esemplare del documento di accompagnamento, corre-

dato del timbro di autorizzazione, accompagna ciascuna spedizione.

Tutti i soggetti che partecipano all'operazione compilano, nelle apposite voci, il documento di accompagnamento, lo firmano e ne conservano copia.

8. Entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dei rifiuti che devono essere smaltiti il destinatario invia al notificatore e alle autorità competenti interessate copia del documento di accompagnamento debitamente compilato, ad eccezione del certificato di cui al paragrafo 9.

9. Al più presto possibile e comunque entro 180 giorni dalla ricezione dei rifiuti il destinatario invia sotto la sua responsabilità un certificato di smaltimento dei rifiuti al notificatore e alle altre autorità competenti interessate. Detto certificato è parte del documento che accompagna la spedizione o è ad esso allegato.

Capitolo B

Importazioni di rifiuti destinati al ricupero

Articolo 21

1. Sono vietate le importazioni nella Comunità di rifiuti destinati al ricupero, ad eccezione di quelle provenienti da:

a) paesi ai quali si applica la decisione dell'OCSE.

b) altri paesi

— aderenti alla convenzione di Basilea e/o che hanno concluso, con la Comunità, o con la Comunità ed i suoi Stati membri, accordi bilaterali o multilaterali oppure regionali compatibili con la normativa comunitaria e in conformità dell'articolo 11 della convenzione di Basilea che garantiscano che l'operazione di ricupero è effettuata in un centro autorizzato e soddisfa i requisiti di una gestione ecologicamente corretta, oppure

— che hanno concluso accordi bilaterali con singoli Stati membri anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento, sempreché detti accordi siano conformi alla normativa comunitaria e all'articolo 11 della convenzione di Basilea con le garanzie succitate. Gli accordi in questione devono essere notificati alla Commissione entro tre mesi a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento o dalla data di applicazione degli accordi stessi, se la seconda data è anteriore alla prima, e scadono quando vengono conclusi accordi in conformità del primo trattino della presente lettera, oppure

— che concludono accordi bilaterali con singoli Stati membri posteriormente alla data di applicazione del presente regolamento alle condizioni previste dal paragrafo 2.

2. Con il presente regolamento il Consiglio autorizza i singoli Stati membri a concludere accordi bilaterali posteriormente alla data di applicazione del presente regolamento, in casi eccezionali, per il ricupero di rifiuti specifici, qualora uno Stato membro li ritenga necessari per evitare interruzioni del trattamento dei rifiuti prima che la Comunità abbia concluso gli accordi in questione. Tali accordi in questione devono inoltre essere conformi alla normativa comunitaria e all'articolo 11 della convenzione di Basilea; devono essere notificati alla Commissione prima della loro conclusione e scadono quando vengono conclusi accordi in conformità del paragrafo 1, lettera b), primo trattino del presente articolo.

Articolo 22

1. Se i rifiuti destinati al ricupero sono importati da o attraverso paesi in cui viene applicata la decisione dell'OCSE, si applicano, per analogia, le seguenti procedure di controllo:

- a) per i rifiuti di cui all'allegato III: articoli 6, 7 e 8, articolo 9, paragrafi 1, 3, 4 e 5 e articolo 17, paragrafo 5;
- b) per i rifiuti di cui all'allegato IV ed i rifiuti che non sono ancora stati inclusi negli allegati II, III o IV; articolo 10.

2. Quando i rifiuti destinati al ricupero, di cui agli allegati III e IV, nonché i rifiuti che non siano ancora stati inclusi in nessuno degli allegati II, III e IV, vengono importati da o attraverso un paese cui non si applica la decisione dell'OCSE:

- si applica per analogia l'articolo 20,
- è possibile sollevare obiezioni fondate unicamente in conformità dell'articolo 7, paragrafo 4,

salvo disposizione contraria prevista in accordi bilaterali o multilaterali conclusi in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b) e in base alle procedure di controllo di cui al paragrafo 1 del presente articolo o all'articolo 20.

TITOLO VI

TRANSITO DI RIFIUTI AL DI FUORI DELLA COMUNITÀ O ATTRAVERSO LA COMUNITÀ PER LO SMALTIMENTO O IL RICUPERO FUORI DI ESSA

Capitolo A

Rifiuti destinati a smaltimento e ricupero (eccetto transito di cui all'articolo 24)

Articolo 23

1. Allorché i rifiuti destinati allo smaltimento e, eccetto in casi di cui all'articolo 24, quelli destinati al ricupero,

sono spediti attraverso uno o più Stati membri, la notifica è inviata mediante il documento di accompagnamento uniforme all'ultima autorità competente di transito nella Comunità, con copia al destinatario, alle altre autorità competenti interessate e agli uffici doganali di entrata e di uscita dalla Comunità.

2. L'ultima autorità competente di transito nella Comunità invia senza indugio ricevuta della notifica al notificatore. Le altre autorità competenti nella Comunità comunicano, a norma del paragrafo 5, le loro osservazioni all'ultima autorità competente di transito nella Comunità, la quale si pronuncia successivamente in merito con una risposta scritta al notificatore entro il termine di 60 giorni, autorizzando la spedizione con o senza riserve, o imponendo — se del caso — le condizioni prescritte dalle altre autorità competenti di transito, o negando l'autorizzazione a procedere alla spedizione. Essa può anche chiedere informazioni supplementari. Ogni diniego o riserva deve essere motivato. Essa invia copia certificata conforme della sua decisione alle altre autorità competenti interessate e agli uffici doganali di entrata e di uscita dalla Comunità.

3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 25, paragrafo 2 e dell'articolo 26, paragrafo 2, la spedizione è ammessa nella Comunità soltanto se il notificatore ha ricevuto il consenso scritto dell'ultima autorità competente di transito. Detta autorità esprime il suo consenso apponendo un apposito timbro sul documento di accompagnamento.

4. Le autorità competenti di transito nella Comunità dispongono di un termine di 20 giorni decorrente dalla notifica per fissare, all'occorrenza, condizioni relative al trasporto dei rifiuti.

Queste condizioni, che devono essere comunicate al notificatore con copia alle autorità competenti interessate, non possono essere più rigorose di quelle stabilite per spedizioni simili effettuate interamente nella zona di giurisdizione dell'autorità competente in questione.

5. Il documento di accompagnamento è rilasciato dall'ultima autorità competente di transito nella Comunità.

6. Se ha ricevuto l'autorizzazione, il notificatore compila il documento di accompagnamento e ne invia una copia alle autorità competenti interessate tre giorni lavorativi prima che sia effettuata la spedizione.

Un esemplare del documento di accompagnamento, corredato del timbro di autorizzazione, accompagna ciascuna spedizione.

Un esemplare del documento di accompagnamento è consegnato dal vettore all'ufficio doganale di uscita all'atto dell'uscita dei rifiuti dalla Comunità.

Tutti i soggetti che partecipano all'operazione compilano, nelle apposite voci, il documento di accompagnamento, lo firmano e ne conservano copia.

7. Non appena i rifiuti sono usciti dalla Comunità, l'ufficio doganale di uscita trasmette una copia del documento di accompagnamento all'ultima autorità competente di transito nella Comunità.

Inoltre, entro 42 giorni dal momento in cui i rifiuti sono usciti dalla Comunità il notificatore dichiara o certifica a quest'autorità competente, con copia alle altre autorità competenti di transito, che i rifiuti hanno raggiunto la destinazione prevista.

Capitolo B

Transito di rifiuti destinati a ricupero provenienti o destinati ad un paese cui si applica la decisione dell'OCSE

Articolo 24

1. Per il transito attraverso uno o più Stati membri di rifiuti destinati al ricupero di cui agli allegati III e IV, originari di un paese cui si applica la decisione dell'OCSE e trasferiti per il ricupero in un paese cui si applica la medesima decisione, è necessaria una notifica a tutte le autorità competenti di transito di ciascuno Stato membro interessato.

2. La notifica è effettuata mediante il documento di accompagnamento.

3. Ricevuta la notifica, la o le autorità competenti di transito inviano, entro tre giorni lavorativi, una conferma al notificatore e al destinatario.

4. La o le autorità competenti di transito possono formulare obiezioni motivate sulla spedizione programmata in base all'articolo 7, paragrafo 4. L'obiezione deve essere trasmessa per iscritto al notificatore e alle autorità competenti di transito degli altri Stati membri interessati entro 30 giorni a decorrere dalla data di invio della conferma.

5. L'autorità competente di transito può decidere di trasmettere il consenso scritto entro un termine inferiore a 30 giorni.

In caso di transito dei rifiuti di cui all'allegato IV, e di rifiuti che non sono ancora stati inclusi negli allegati II, III e IV, il consenso deve essere formulato per iscritto.

6. La spedizione può essere effettuata solo se non esiste alcuna obiezione.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 25

1. Quando una spedizione di rifiuti, autorizzata dalle autorità competenti interessate, non può svolgersi conformemente alle clausole del documento di accompagnamento o del contratto di cui agli articoli 3 e 6, l'autorità competente di spedizione, entro il termine di 90 giorni a decorrere dal momento in cui ne è informata, vigila a che il notificatore reintroduca i rifiuti nella zona di sua giurisdizione o altrove all'interno dello Stato di spedizione, a meno che consideri soddisfacente che possano essere smaltiti o recuperati secondo metodi alternativi ecologicamente corretti.

2. Nei casi previsti al paragrafo 1, si deve effettuare una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione di tali rifiuti qualora l'autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni.

3. L'obbligo del notificatore e, in subordine, l'obbligo dello Stato di spedizione di riprendere i rifiuti viene meno quando il destinatario abbia rilasciato il certificato di cui agli articoli 5 e 8.

Articolo 26

1. Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:

- a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o
- b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o
- c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o
- d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o
- e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o
- f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21.

2. Se di tale traffico illecito è responsabile il notificatore, l'autorità competente di spedizione controlla che i rifiuti in questione:

- a) siano ripresi dal notificatore o, se necessario dalla stessa autorità competente, all'interno dello Stato di spedizione, oppure, se ciò risulta impossibile,
- b) vengano smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti,

entro un termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui l'autorità competente è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine eventualmente fissato dalle autorità competenti interessate.

In tal caso viene effettuata una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti qualora l'autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni.

3. Se di tale traffico illecito è responsabile il destinatario, l'autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti in questione siano smaltiti con metodi ecologicamente corretti dal destinatario o, se ciò risulta impossibile, dalla stessa autorità competente entro il termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine fissato dalle autorità competenti interessate. A tale scopo esse cooperano, se necessario, allo smaltimento o al ricupero dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.

4. Quando la responsabilità del traffico illecito non può essere imputata né al notificatore né al destinatario, le autorità competenti provvedono, cooperando, affinché i rifiuti in questione siano smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti. Tale cooperazione segue orientamenti stabiliti in conformità della procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

5. Gli Stati membri adottano le appropriate misure legali per vietare e punire il traffico illecito.

Articolo 27

1. Tutte le spedizioni di rifiuti comprese nel campo d'applicazione del presente regolamento sono soggette al deposito di una garanzia finanziaria o di un'assicurazione corrispondente che copra le spese di trasporto, compresi i casi di cui agli articoli 25 e 26, nonché le spese di smaltimento o ricupero.

2. Dette garanzie sono restituite quando è fornita la prova mediante:

- il certificato di smaltimento o di ricupero attestante che i rifiuti sono giunti a destinazione e sono stati smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti;
- l'esemplare T5 compilato in conformità del regolamento (CEE) n. 2823/87 della Commissione⁽¹⁾ attestante che, in caso di transito attraverso la Comunità, i rifiuti sono usciti dalla Comunità.

3. Ogni Stato membro comunica alla Commissione le disposizioni di diritto interno adottate ai sensi del presente articolo. La Commissione trasmette tali informazioni a tutti gli Stati membri.

Articolo 28

1. Pur rispettando gli obblighi impostigli dall'applicazione degli articoli 3, 6, 9, 15, 17, 20, 22, 23 o 24, il notificatore può avvalersi di una procedura di notifica generale quando rifiuti destinati allo smaltimento o al ricupero, aventi le stesse caratteristiche fisiche e chimiche, vengono periodicamente spediti allo stesso destinatario seguendo il medesimo percorso. Se, per circostanze imprevedibili, tale percorso non può essere seguito, il notificatore informa le competenti autorità interessate al più presto o prima che abbia inizio la spedizione se in quel momento è già nota l'esigenza di una modifica del percorso.

Qualora la modifica del percorso sia nota prima dell'inizio della spedizione e ciò implichi il ricorso ad autorità competenti diverse da quelle di cui alla notifica generale, questa procedura non è applicata.

2. Nell'ambito di una procedura di notifica generale, un'unica notifica può riferirsi a più spedizioni di rifiuti, per un periodo massimo di un anno. La durata indicata può essere ridotta previo accordo tra le autorità competenti interessate.

3. Le autorità competenti interessate subordinano l'accordo relativo all'uso di tale procedura di notifica generale all'invio a posteriori di informazioni complementari. Se la composizione dei rifiuti non corrisponde a quella notificata o le condizioni imposte per la spedizione non sono rispettate, le autorità competenti revocano detto accordo con una comunicazione ufficiale al notificatore. Copia di tale comunicazione è inviata alle altre autorità competenti interessate.

4. La notifica generale è effettuata mediante il documento di accompagnamento.

Articolo 29

I rifiuti sottoposti a notifiche diverse non devono essere mischiati durante la spedizione.

Articolo 30

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per assicurare che le spedizioni di rifiuti abbiano luogo in conformità del presente regolamento. Tali disposizioni possono prevedere ispezioni degli stabilimenti e delle imprese in conformità dell'articolo 13 della direttiva 75/442/CEE e controlli per campione delle spedizioni.

⁽¹⁾ GU n. L 270 del 23. 9. 1987, pag. 1.

2. I controlli possono essere segnatamente effettuati :
- all'origine, presso il produttore, il detentore o il notificatore ;
 - a destinazione, presso il destinatario finale ;
 - alle frontiere esterne della Comunità ;
 - durante il trasporto all'interno della Comunità.

3. I controlli possono comprendere l'ispezione dei documenti, la conferma dell'identità e, se del caso, il controllo fisico dei rifiuti.

Articolo 31

1. Il documento di accompagnamento deve essere stampato e compilato e ogni complemento di documentazione e informazione di cui agli articoli 4 e 6 deve essere fornito in una lingua accettabile per l'autorità competente

- di spedizione di cui agli articoli 3, 7, 15 e 17 sia per le spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità che per le esportazioni di rifiuti ;
- di destinazione di cui agli articoli 20 e 22 in caso di importazione di rifiuti ;
- di transito di cui agli articoli 23 e 24.

A richiesta delle altre autorità competenti interessate, il notificatore fornisce una traduzione in una lingua per loro accettabile.

2. Ulteriori modalità possono essere stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

TITOLO VIII

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 32

Le disposizioni delle convenzioni internazionali sui trasporti, elencate all'allegato I, di cui gli Stati membri sono parte devono essere soddisfatte per quanto riguarda i rifiuti cui si riferisce il presente regolamento.

Articolo 33

1. Possono essere poste a carico del notificatore le opportune spese amministrative per l'espletamento della procedura di notifica e di sorveglianza e le spese ordinarie per analisi e controlli appropriati.

2. Le spese relative alla reintroduzione dei rifiuti, comprese quelle relative alla spedizione, allo smaltimento o al ricupero dei rifiuti con un metodo alternativo ecologicamente corretto ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1 e dell'articolo 26, paragrafo 2 sono a carico del notificatore o, in caso di impossibilità, degli Stati membri interessati.

3. Le spese relative allo smaltimento o al ricupero con un metodo alternativo ecologicamente corretto, a norma

dell'articolo 26, paragrafo 3, sono poste a carico del destinatario.

4. Le spese relative allo smaltimento o al ricupero, compresa l'eventuale spedizione, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 4, sono poste a carico del notificatore e/o del destinatario a seconda della decisione delle autorità competenti interessate.

Articolo 34

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 26 nonché le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di responsabilità civile e qualunque sia il luogo in cui i rifiuti vengono smaltiti o recuperati, il produttore di tali rifiuti adotta tutti i provvedimenti necessari per procedere o far procedere allo smaltimento o al ricupero dei rifiuti al fine di proteggere la qualità dell'ambiente conformemente alle direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE.

2. Gli Stati membri adottano tutte le misure atte a garantire l'adempimento degli obblighi di cui al paragrafo 1.

Articolo 35

Tutti i documenti inviati alle autorità competenti o da esse inviati sono conservati nella Comunità per almeno tre anni dalle autorità competenti, dal notificatore e dal destinatario.

Articolo 36

Gli Stati membri designano la o le autorità competenti per l'applicazione del presente regolamento. In materia di transito è designata da ciascuno Stato membro una sola autorità competente.

Articolo 37

1. Gli Stati membri e la Commissione designano ciascuno almeno un corrispondente incaricato d'informare e consigliare le persone o le imprese che si rivolgono ad esso. Il corrispondente della Commissione informa i corrispondenti degli Stati membri di qualsiasi eventuale questione che gli venga sottoposta e che riguardi questi ultimi e viceversa.

2. La Commissione riunisce periodicamente, se richiesto dagli Stati membri o nei casi appropriati, i suddetti corrispondenti per esaminare con loro i problemi posti dall'applicazione del presente regolamento.

Articolo 38

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione al più tardi tre mesi prima della data di applicazione del presente regolamento i nomi, gli indirizzi, i numeri di telefono, telex e telefax delle autorità competenti e dei corrispondenti come pure il timbro delle autorità competenti.

Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione qualsiasi modifica da apportare a tali informazioni.

2. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni agli altri Stati membri e al segretariato della convenzione di Basilea.

La Commissione trasmette inoltre agli Stati membri i piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE.

Articolo 39

1. Gli Stati membri possono designare gli uffici doganali di entrata o di uscita per le spedizioni di rifiuti che rispettivamente entrano nella Comunità o ne escono, e ne informano la Commissione.

La Commissione pubblica, e se necessario aggiorna, l'elenco di detti uffici nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. Se gli Stati membri decidono di designare gli uffici doganali di cui al paragrafo 1, nessuna spedizione di rifiuti può transitare per posti di frontiera all'entrata o all'uscita della Comunità diversi da quelli designati.

Articolo 40

Se del caso, o se necessario, gli Stati membri cooperano, in contatto con la Commissione, con le altre parti della convenzione di Basilea e con le organizzazioni internazionali, direttamente o tramite il segretariato della convenzione di Basilea, tra l'altro attraverso lo scambio di informazioni, la promozione di nuove tecniche ecologicamente corrette e l'elaborazione di adeguati codici di corretto comportamento.

Articolo 41

1. Anteriormente alla fine di ogni anno civile gli Stati membri compilano una relazione in conformità dell'articolo 13, paragrafo 3 della convenzione di Basilea e la trasmettono al segretariato di detta convenzione, con copia alla Commissione.

2. Ogni tre anni la Commissione, basandosi su tali relazioni, stila a sua volta una relazione sull'attuazione del presente regolamento da parte della Comunità e degli Stati membri. A tal fine può richiedere ulteriori informazioni, conformemente all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE⁽¹⁾.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1° febbraio 1993.

Articolo 42

1. La Commissione redige al più tardi tre mesi prima della data di applicazione del presente regolamento e, se del caso, modifica successivamente secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, il documento di accompagnamento standard, compreso il modulo di certificato di smaltimento o di ricupero (integrato nel documento di accompagnamento o, provvisoriamente, allegato all'attuale documento di accompagnamento di cui alla direttiva 84/631/CEE) tenendo conto in particolare:

- dei pertinenti articoli del presente regolamento;
- delle pertinenti convenzioni e accordi internazionali.

2. L'attuale modulo di documento di accompagnamento si utilizza per analogia fino a che sarà stabilito il nuovo documento di accompagnamento. Il modulo del certificato di smaltimento o di ricupero da allegare all'attuale documento di accompagnamento è stabilito al più presto.

3. Senza pregiudizio della procedura prevista all'articolo 1, paragrafo 3, lettere c) e d) relativa all'allegato II A, la Commissione adegua gli allegati II, III e IV conformemente alla procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, al solo scopo di rispecchiare le modifiche già stabilite in base al meccanismo di revisione dell'OCSE.

4. La procedura di cui al paragrafo 1 si applica anche per definire una gestione ecologicamente corretta tenendo conto delle pertinenti convenzioni e accordi internazionali.

Articolo 43

La direttiva 84/631/CEE è abrogata con effetto dalla data di applicazione del presente regolamento. Le spedizioni effettuate in base agli articoli 4 e 5 di detta direttiva devono essere portate a termine entro sei mesi dalla data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 44

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile quindici mesi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. HELVEG PETERSEN

(¹) GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48.

*ALLEGATO I***ELENCO DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI TRASPORTI
MENZIONATE ALL'ARTICOLO 32 ⁽¹⁾****1. ADR**

Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (1957)

2. COTIF

Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (1985), comprendente in allegato I:

RID

Regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (1985)

3. Convenzione SOLAS

Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (1974)

4. Codice IMDG ⁽²⁾

Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose

5. Convenzione di Chicago

Convenzione relativa al trasporto aereo civile (1944), il cui allegato 18 riguarda il trasporto aereo di merci pericolose (IT: Istruzioni tecniche per la sicurezza del trasporto aereo di merci pericolose)

6. Convenzione MARPOL

Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi (1973/1978)

7. ADNR

Regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (1970)

⁽¹⁾ Questo elenco comprende le convenzioni in vigore al momento dell'adozione del presente regolamento.

⁽²⁾ Dal 1° gennaio 1985, il codice IMDG è stato integrato nella convenzione Solas.

ALLEGATO II

LISTA VERDE DI RIFIUTI (*)

A. RIFIUTI DI METALLI E LORO LEGHE SOTTO FORMA METALLICA, NON DISPERSIBILE (**)

I seguenti rifiuti e rottami di metalli preziosi e le loro leghe :

- 7112 10 — Rifiuti di oro
- 7112 20 — Rifiuti di platino (l'espressione « platino » include platino, iridio, osmio, palladio, rodio e rutenio)
- 7112 90 — di altri metalli preziosi, es.: argento

NB: (1) Il mercurio è specificamente escluso come componente di questi metalli

(2) I rifiuti di componenti elettrici possono essere sostituiti soltanto da metalli o leghe

(3) Rottami elettronici (i quali devono rispondere a certe specifiche che il meccanismo di revisione dovrà precisare)

I seguenti rifiuti e rottami ferrosi: rottame di lingotti di ferro o acciaio rifusi:

- 7204 10 — Rifiuti e rottami di ghisa
- 7204 21 — Rifiuti e rottami di acciaio inossidabile
- 7204 29 — Rifiuti e rottami di altri acciai legati
- 7204 30 — Rifiuti e rottami di ferro o acciaio stagnato
- 7204 41 — Trucioli, ritagli, schegge, rifiuti macinati, limatura, ritagli e frantumi, sia in rotoli che no
- 7204 49 — Altri rifiuti e rottami ferrosi
- 7204 50 — Lingotti di rottame rifusi
- ex 7302 10 — Rottami di ferro ed acciaio usato per rotaie

I seguenti rifiuti e rottami di metalli non ferrosi e le loro leghe:

- 7404 00 — Rifiuti e rottami di rame
- 7503 00 — Rifiuti e rottami di nichel
- 7602 00 — Rifiuti e rottami di alluminio
- ex 7802 00 — Rifiuti e rottami di piombo
- 7902 00 — Rifiuti e rottami di zinco
- 8002 00 — Rifiuti e rottami di stagno
- ex 8101 91 — Rifiuti e rottami di tungsteno
- ex 8102 91 — Rifiuti e rottami di molibdeno
- ex 8103 10 — Rifiuti e rottami di tantalio
- 8104 20 — Rifiuti e rottami di magnesio
- ex 8105 10 — Rifiuti e rottami di cobalto
- ex 8106 00 — Rifiuti e rottami di bismuto
- ex 8107 10 — Rifiuti e rottami di cadmio
- ex 8108 10 — Rifiuti e rottami di titanio
- ex 8109 10 — Rifiuti e rottami di zirconio
- ex 8110 00 — Rifiuti e rottami di antimonio
- ex 8111 00 — Rifiuti e rottami di manganese
- ex 8112 11 — Rifiuti e rottami di berillio
- ex 8112 20 — Rifiuti e rottami di cromo
- ex 8112 30 — Rifiuti e rottami di germanio
- ex 8112 40 — Rifiuti e rottami di vanadio

(*) La parola « ex » indica un articolo specifico che fa parte di una voce del sistema doganale armonizzato.

(**) Per forma « non dispersibile » si deve intendere qualsiasi rifiuto che non sia sotto forma di polvere, fango, ceneri o forme solide contenenti per assorbimento rifiuti liquidi pericolosi.

- ex 8112 91 Rifiuti e rottami di
 - Afnio
 - Indio
 - Niobio
 - Renio
 - Gallio
 - Talio
- ex 2805 30 Rifiuti e rottami di torio e terre rare
- ex 2804 90 Rifiuti e rottami di selenio
- ex 2804 50 Rifiuti e rottami di tellurio

B. ALTRI RIFIUTI METALLICI PRODOTTI DALLA DERIVAZIONE DI FONDERIA, FUSIONE E RAFFINAZIONE DI METALLI

- 2620 11 Zinco commerciale solido
 - Zinco contenente scorie :
 - Scorie di superficie dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn)
 - Scorie di fondo dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn)
 - Scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn)
 - Scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn)
 - Cimatura di zinco
 - Cimatura di alluminio
- ex 2620 90 Scorie dai processi dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni del rame e dei metalli preziosi

C. RIFIUTI PROVENIENTI DA OPERAZIONI MINERARIE, SOTTO FORMA NON DISPERSIBILE

- ex 2504 90 Rifiuti di grafite
- ex 2514 00 Rifiuti di ardesia, siano o non ripuliti grossolanamente o semplicemente tagliati, da segatura o no
- 2525 30 Rifiuti di mica
- ex 2529 21 Feldspato ; leucite ; nefelina e nefelina sienite ; fluorite contenente, in peso, il 97 % o meno di fluoruro di calcio
- ex 2804 61 Rifiuti di silice in forma solida, escludendo quelli usati in operazioni di fonditura
- ex 2804 69

D. RIFIUTI DI PLASTICHE SOLIDE

Includendo ma non limitati a :

- 3915 Rifiuti, trucioli e frammenti di plastiche
- 3915 10 — di polimeri di etilene
- 3915 20 — di polimeri di stirene
- 3915 30 — di polimeri di cloruro di vinile
- 3915 90 Polimerizzati o copolimerizzati
 - polipropilene
 - polietilene tereftalato
 - acrilonitrile copolimero
 - butadiene copolimero
 - stirene copolimero
 - poliammidi
 - polibutilene tereftalati
 - policarbonati
 - polifenileni solfuri
 - polimeri acrilici
 - paraffine (C10 - C13)
 - poliuretano (non contenente clorofluorocarbene)

- polisiloxalani (siliconi)
- polimetil metacrilato
- polivinil alcool
- polivinile butirrato
- polivinile acetato
- politereftalati fluorati (teflon, PTFE)
- 3915 90 Resine o prodotti di condensazione di
 - resine urea formaldeide
 - resine fenoli formaldeidi
 - resine melanine formaldeidi
 - resine epossidiche
 - resine alchiliche
 - poliammidi

E. RIFIUTI DI CARTA, CARTONE E PRODOTTI DI CARTA

- 4707 00 Rifiuti e avanzi di carta e cartone:
- 4707 10 — Carta Kraft ondulata non imbianchita o cartone o di carta increspata o cartone
- 4707 20 — Altre carte o cartoni fatti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata
- 4707 30 — Carta o cartone fatti principalmente di pasta meccanica (es.: giornali, riviste e stampe simili)
- 4707 90 — Altri, includendo ma non limitati a:
 - 1) cartoni laminati
 - 2) rifiuti o pezzi non assortiti

F. RIFIUTI DI VETRO IN FORMA NON DISPERSIBILE

- ex 7001 00 Vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro eccetto vetri da tubi raggio-catodici ed altri vetri radioattivi
- Rifiuti di fibre di vetro

G. RIFIUTI CERAMICI IN FORMA NON DISPERSIBILE

- ex 6900 00 Rifiuti di ceramiche che sono cotte dopo la modellatura, incluse navi di ceramica
- ex 8113 00 Rifiuti e rottami di cermets
- Ceramiche costituite da fibre non elencate altrove

H. RIFIUTI TESSILI

- 5003 Rifiuti di seta (inclusi bozzoli inadeguati per essere avvolti, rifiuti filati o catarzo)
- 5003 10 — non cardati né pettinati
- 5003 90 — altri
- 5103 Rifiuti di lana o di peli fini o grossolani di animali, inclusi rifiuti filati, escluso catarzo
- 5103 10 — casame di lana o di peli fini di animali
- 5103 20 — altri rifiuti di peli fini di animale
- 5103 30 — rifiuti di peli grossolani di animale
- 5202 Rifiuti di cotone (inclusi rifiuti filati e di catarzo)
- 5202 10 — rifiuti di filati, inclusi residui di fili
- 5202 91 — catarzo (seta grossolana)
- 5202 99 — altri
- 5301 30 Corde e rifiuti di lino
- ex 5302 90 Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di canapa (*Cannabis sativa* L.)
- ex 5303 90 Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di iuta ed altre fibre tessili (esclusi lino, canapa e ramie)
- ex 5304 90 Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di sisal ed altre fibre tessili del genere *Agave*
- ex 5305 19 Rifiuti, stoppe e casame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di cocco
- ex 5305 29 Rifiuti, stoppe e casame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di abaca (canapa di Manila o *Musa textilis* Nee)

- ex 5305 99 Rifiuti, stoppe e cascame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di ramiè ed altre fibre vegetali tessili, non specificate altrove o incluse
- 5505 Rifiuti (inclusi cascami, rifiuti filati e catarzo) di fibre manufatte
- 5505 10 — di fibre sintetiche
- 5505 20 — di fibre artificiali
- 6309 00 Articoli di rigattiere ed altri articoli tessili consumati
- 6310 Stracci usati, residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli consumati di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili
- 6310 10 — sortiti
- 6310 90 — altri

I. OGGETTI SOLIDI IN CAUCCIÙ

- 4004 00 Rifiuti, trucioli e residui di caucciù (diversi da caucciù indurito) e granuli ottenuti da esso
- 4012 20 Pneumatici usati
- ex 4017 00 Rifiuti e residui di caucciù indurito (es.: ebanite)

J. RIFIUTI DI LEGNO E SUGHERO NON TRATTATI

- 4401 30 Rifiuti e residui di legno, siano o non siano agglomerati in ceppi, mattonelle, pellets o forme simili
- 4501 90 Rifiuti di sughero; frantumati, granulati, o sughero macinato

K. RIFIUTI DERIVATI DA INDUSTRIE AGROALIMENTARI

- 2301 00 Farine, carni e pellets, disidratate e sterilizzate, di carne o scarti di carne, di pesce o di crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici non adatti al consumo umano ma adatti al consumo animale o altri fini; ciccioli
- 2302 00 Crusca ed altri residui, sia o no in forma di pellets, derivati da mutamenti, macinatura o altri lavori di cereali o di piante leguminose
- 2303 00 Residui di amido manufatto e residui simili, polpa di barbabietola, canna da zucchero ed altri rifiuti di zucchero manufatto, residui o fecci dalla fabbricazione della birra o dalla distillazione sia o no in forma di pellets
- 2304 00 Senza ed altri residui solidi, sia o non macinati o in forma di pellets, risultanti dall'estrazione dell'olio di soia, usati per il mangime degli animali
- 2305 00 Senza ed altri residui solidi, sia o non macinati o in forma di pellets, risultanti dall'estrazione dell'olio di noce usato per il mangime degli animali
- 2306 00 Senza ed altri residui solidi, sia o non macinati o in forma di pellets, risultanti dall'estrazione dell'olio vegetale, usati per il mangime degli animali
- ex 2307 00 Fecci di vino
- ex 2308 00 Rifiuti vegetali disidratati e sterilizzati, residui e sottoprodotti, sia o non in forma di pellets, della stessa specie usata negli alimenti per animali, non specificati o inclusi altrove
- 1522 00 Mellon (grassi semiossidati): residui che risultano dal trattamento di sostanze grasse o cera animale o vegetale
- 1802 00 Croste di cacao, gusci ed altri rifiuti di cacao

L. RIFIUTI DERIVATI DA OPERAZIONI DI CONCIATURA E DALL'UTILIZZO DEL CUOIO

- 0502 00 Rifiuti di setole di maiale, pecora e cinghiale e peli di tasso ed altre forme di peli
- 0503 00 Rifiuti di crine, sia o non attaccati su una lastra con o senza materiale di supporto
- 0505 90 Rifiuti di pelle o di altre parti di uccelli, con le piume o non; rifiuti di piume e parti di piume (sia o non con i limiti tagliati) e piume cadute, sia lavorati che puliti, disinfettati o trattati, al fine di preservazione
- 0506 90 Rifiuti di ossa e midolli d'osso, non lavorati, sgrassati semplicemente preparati (ma non tagliati per dare forma), trattati con l'acido o degelatinizzati
- 4110 00 Trucioli ed altri rifiuti di cuoio o di composizione di cuoio non adatti alla manifattura di articoli di cuoio, esclusi frammenti di cuoio

M. ALTRI RIFIUTI

- 8908 00 Navi e altri mezzi acquatici rottamati, totalmente vuoti di qualsiasi carico che può essere classificato come sostanza o rifiuto pericoloso
Rottami di motori di veicoli drenati dai liquidi
- 0501 00 Rifiuti di capelli umani
- ex 0511 91 Rifiuti di pesce
Anodi saldati di coke petrolio e/o bitume
Gessi da impianti di desolforizzazione di fumi (FGD)
Rifiuti di gesso da pannelli di rivestimento o muri di intonaco derivati dalla demolizione di edifici
- ex 2621 Ceneri volanti e pesanti da impianti per la produzione di energia elettrica a carbone (*)
Rifiuti di paglia
Calcestruzzo in pezzi
Catalizzatori spenti :
— Rifiuti fluidi da cracking catalitico di catalizzatori
— Metalli preziosi prodotti da catalizzatori
— Catalizzatori di metalli di transizione
Micelio fungino non attivato, dalla produzione di penicillina, per essere usato come cibo per animali
- 2618 00 Scorie granulari provenienti dalla fabbricazione del ferro e dell'acciaio
- ex 2619 00 Scorie derivate dalla lavorazione del ferro e dell'acciaio (**)
- 3103 20 Scorie basiche provenienti dalla produzione di ferro e acciaio e utilizzate nei fertilizzanti fosfatici ed altri usi
- ex 2621 00 Scorie dalla produzione del rame, stabilizzazione chimica, aventi un alto contenuto di ferro (circa 20 %) e lavorati in accordo con le specificazioni industriali (e.g. DIN 4301 e DIN 8201), principalmente per la costruzione ed applicazione abrasive
- ex 2621 00 Fanghi rossi neutralizzati provenienti dalla produzione dell'allumina
- ex 2621 00 Carbone attivo spento
Zolfo in forma solida
- ex 2836 50 Calcare proveniente dalla produzione del calcio cianamide (con un pH inferiore a 9)
Cloruro di sodio, calcio e potassio
Rifiuti di film fotografici e rifiuti di film fotografici non contenenti argento
Macchine fotografiche monouso senza batterie
- ex 2818 10 Carburo di silicio

(*) Questa voce dovrà corrispondere a certe specificazioni che il meccanismo di revisione dovrà precisare.

(**) In questa voce rientra anche l'utilizzazione delle scorie come fonte di biossido di titanio e di vanadio.

ALLEGATO III

LISTA AMBRA DI RIFIUTI (*)

- ex 2619 00 Loppe, scorie e rifiuti di disincrostamento, derivanti tutti dalla lavorazione del ferro e dell'acciaio (**)
- 2620 19 Ceneri e residui di zinco
- 2620 20 Ceneri e residui di piombo
- 2620 30 Ceneri e residui di rame
- 2620 40 Ceneri e residui di alluminio
- 2620 50 Ceneri e residui di vanadio
- 2620 90 Ceneri e residui contenenti metalli o composti di metallo, non specificati altrove
Residui dalla produzione di allumina, non specificati altrove
- 2621 00 Altre ceneri e residui, non specificati altrove
Residui derivanti dalla combustione di rifiuti urbani
- 2713 90 Rifiuti dalla produzione/processi di petrolio coke e bitume, escluse saldature anodiche
Batterie piombo/acido in pezzi o rottami
Rifiuti di oli esausti non più idonei all'utilizzo per il quale sono stati fabbricati
Miscele ed emulsioni oli/acqua o idrocarburi/acqua
Rifiuti dalla produzione, preparazione ed uso di inchiostri, tinte, pigmenti, pitture, lacche e vernici
Rifiuti dalla produzione, preparazione ed uso di resine, latex, plastificanti, colle ed adesivi
Rifiuti dalla produzione, preparazione ed uso di materiali fotografici chimici o da materiali di processo, non elencati altrove
Macchine fotografiche monouso senza batterie
Rifiuti derivati da trattamenti di superfici di metalli e plastiche non contenenti cianuri inorganici
Rifiuti cemento-asfalto
Fenoli, composti fenolici, compresi i clorofenoli, sotto forma liquida o di fango
Rifiuti di legno o di sughero trattati
Batterie o accumulatori usati, diversi dagli accumulatori a piombo/acido, e rifiuti e pezzi provenienti dalla produzione di batterie e accumulatori, non elencati altrove
- ex 3915 90 Nitrocellulosa
- ex 7001 10 Vetri provenienti da tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi
- ex 4110 00 Polveri, ceneri, fanghi e farine di pelle
- ex 2529 21 Fanghi di fluoruro di calcio
Altri composti inorganici di fluoro sotto forma di liquido o di fango
Scorie di zinco contenenti fino al 18 %, in peso, di zinco
Fanghi da galvanizzazione
Soluzioni di decapaggio dei metalli
Sabbie usate in operazioni di fonderia
Composti del tallio
Naftaleni policlorinati
Eteri
Residui dalla produzione di metalli preziosi in forma solida che contengono tracce di cianuri inorganici
Soluzioni di perossido di idrogeno
Catalizzatori trietilamina per indurimento di sabbie di fonderie

(*) La parola «ex» indica un articolo specifico che fa parte di una voce del sistema doganale armonizzato.

(**) Questa enumerazione comprende ceneri, residui, scorie, loppe, prodotti da schiumatura, rifiuti di disincrostamento, polveri, fanghi e cake, salvo che un materiale figuri espressamente altrove.

- ex 2804 80 Rifiuti e residui di arsenico
- ex 2805 40 Rifiuti e residui di mercurio
- Ceneri di metalli preziosi, fanghi, polveri ed altri residui quali :
- ceneri da incenerimento di circuiti stampati in cartone
 - ceneri di film
- Rifiuti di catalizzatori non compresi nella lista verde
- Residui da percolati dei processi di zincatura, polveri e fanghi quali iarsite, ematite, geotite, ecc.
- Rifiuti di idrossido di alluminio
- Rifiuti di allumina
- Rifiuti che contengono, consistono o sono contaminati da :
- cianuri inorganici, eccetto i metalli preziosi
 - cianuri organici
- Rifiuti di natura esplosiva, quando non soggetti a specifiche leggi
- Rifiuti provenienti dalla manifattura, formulazione ed uso di sostanze chimiche di preservamento del legno
- Fanghi di petrolio con piombo
- Sabbia usata per limatura
- Clorofluorocarboni
- Alogeni (Halons)
- Residui da frantumazione di automobili (batuffoli — frazione leggera di metalli e plastica in pezzi)
- Fluidi termici (per trasferimento calore)
- Fluidi idraulici
- Fluidi per freni
- Fluidi antigelo
- Resine a scambio ionico

Rifiuti della lista ambra che dovranno essere riesaminati in priorità nel quadro del meccanismo di revisione dell'OCSE

- Composti organici del fosforo
- Solventi non alogenati
- Solventi alogenati
- Residui alogenati e non alogenati della distillazione non acquosa proveniente da operazioni di ricupero di solventi organici
- Feci e letame liquido da porcilaia
- Rifiuti solidi urbani
- Rifiuti domestici
- Rifiuti derivati dalla produzione, preparazione ed uso di biocidi e fitofarmaci
- Rifiuti dalla produzione e preparazione di prodotti farmaceutici
- Soluzioni acide
- Soluzioni basiche
- Agenti tensioattivi
- Composti di alogenuro inorganici, non elencati altrove
- Rifiuti provenienti dai dispositivi di controllo per l'inquinamento industriale (per l'abbattimento di inquinanti negli effluenti gassosi), non specificati altrove
- Gesso proveniente da processi dell'industria chimica

*ALLEGATO IV***LISTA ROSSA DI RIFIUTI**

Rifiuti, sostanze e articoli contenenti, consistenti o contaminati da : policlorobifenili (PCB) e/o policlorotrifenili (PCT) e/o polibromobifenili (PBB), incluso qualsiasi altro polibrominato analogo a questi composti, ad un livello pari o superiore a 50 mg/kg

Rifiuti consistenti, che contengono o che sono contaminati da qualsiasi dei seguenti :

- tutti i prodotti della famiglia dei policloro dibenzofurani
- tutti i prodotti della famiglia delle policloro dibenzodiossine

Amianto (polvere e fibre)

Prodotti ceramici in fibre che hanno proprietà simili a quelle dell'amianto

Fanghi di composti antiurto al piombo

Rifiuti della lista rossa che dovranno essere riesaminati in priorità nel quadro del meccanismo di revisione dell'OCSE

Rifiuti o residui catramosi (esclusi i cemento-asfalto) provenienti dai trattamenti di raffinazione, distillazione o pirolisi

Perossidi diversi dal perossido di idrogeno

REGOLAMENTO (CEE) N. 260/93 DELLA COMMISSIONE**del 5 febbraio 1993****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3873/92 della Commissione ⁽⁶⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 4 febbraio 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1820/92 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 febbraio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 118.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 febbraio 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	132,89 (*) (*)
0712 90 19	132,89 (*) (*)
1001 10 00	173,93 (*) (*) (*)
1001 90 91	138,06
1001 90 99	138,06 (*)
1002 00 00	158,04 (*)
1003 00 10	124,37
1003 00 20	124,37
1003 00 80	124,37 (*)
1004 00 00	113,56
1005 10 90	132,89 (*) (*)
1005 90 00	132,89 (*) (*)
1007 00 90	135,01 (*)
1008 10 00	45,08 (*)
1008 20 00	77,53 (*)
1008 30 00	35,10 (*)
1008 90 10	(*)
1008 90 90	35,10
1101 00 00	206,00 (*) (*)
1102 10 00	233,12 (*)
1103 11 30	281,92 (*) (*)
1103 11 50	281,92 (*) (*)
1103 11 90	221,33 (*)

(*) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(*) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(*) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(*) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(*) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(*) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

(*) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(*) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

(*) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.

(*) È riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della decisione 91/482/CEE del Consiglio del 25 luglio 1991, un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1825/91.

(*) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 261/93 DELLA COMMISSIONE**del 5 febbraio 1993****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3874/92 della Commissione ⁽⁶⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il

calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 4 febbraio 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 febbraio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 121.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 febbraio 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine*(ECU/t)*

Codice NC	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5
0709 90 60	0	1,38	1,38	1,31
0712 90 19	0	1,38	1,38	1,31
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 20	0	0	0	0
1003 00 80	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	1,38	1,38	1,31
1005 90 00	0	1,38	1,38	1,31
1007 00 90	0	0	0	6,89
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto*(ECU/t)*

Codice NC	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 262/93 DELLA COMMISSIONE**del 5 febbraio 1993****che indice una gara permanente per la fornitura alla Lituania di 25 000 t di segala panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2335/92 del Consiglio, del 7 agosto 1992, relativo ad un'azione urgente per la fornitura di derrate alimentari alle popolazioni dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽³⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2388/92 della Commissione⁽⁴⁾, la fornitura di cereali in virtù del regolamento (CEE) n. 2335/92 avviene mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1570/77 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/92⁽⁶⁾, stabilisce, fra l'altro, criteri di qualità per la segala panificabile accettata all'intervento;

considerando che è opportuno indire una gara permanente per la fornitura di una quota di segala panificabile detenuta dall'organismo d'intervento tedesco;

considerando che l'esperienza insegna che occorre garantire il rispetto del ritmo delle consegne; che è pertanto necessario stabilire che, in certi casi di ritardo nelle consegne, sia incamerata una percentuale della cauzione di consegna;

considerando che, come l'esperienza dimostra, la consegna frazionata di una partita impone oneri supplementari ai beneficiari e perturba le altre consegne; che occorre quindi prevedere, ferma restando la cauzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2388/92, una penalità specifica di 2 ECU/t;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È indetta una gara permanente, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2388/92, per la fornitura alla Lituania di segala panificabile detenuta dall'organismo d'intervento tedesco.

Articolo 2

1. La gara verte su un quantitativo di 25 000 t di segala panificabile alla rinfusa, che saranno spedite per nave, nella fase cif, non sbarcato (ex-ship), sino al porto marittimo lituano di Klaipeda.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 25 000 t di segala panificabile figurano nell'allegato I.

Articolo 3

1. Le offerte possono vertere soltanto sulla totalità di una partita di 25 000 t indicate nel bando di gara di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2388/92, conformemente alle condizioni di fornitura riprodotte nell'allegato IV.

2. In deroga all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2388/92, ove si constatino ritardi nelle consegne, viene incamerato lo 0,05 % della cauzione di cui all'articolo 8 dello stesso regolamento, per giorno di ritardo, proporzionalmente ai quantitativi consegnati fuori termine. Se il ritardo supera 5 giorni, la percentuale da incamerare sale allo 0,1 % per giorno di ritardo.

3. È incamerata anche la parte della cauzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2388/92 corrispondente ad eventuali spese supplementari a carico della Comunità, in virtù dell'articolo 9, paragrafo 2 del citato regolamento o degli articoli corrispondenti negli altri settori.

4. Le disposizioni dei paragrafi precedenti si applicano quando il ritardo nella consegna è imputabile all'operatore.

Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade l'11 febbraio 1993, alle ore 11 (ora di Bruxelles).

2. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 25 febbraio 1993, alle ore 11 (ora di Bruxelles).

⁽¹⁾ GU n. L 227 dell'11. 8. 1992, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 233 del 15. 8. 1992, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU n. L 65 dell'11. 3. 1992, pag. 25.

3. In deroga all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2388/92, l'organismo d'intervento competente pubblica un bando di gara almeno 3 giorni prima della data fissata per la prima gara parziale.

Articolo 5

Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento tedesco.

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione le offerte ricevute conformemente allo schema riprodotto nell'allegato II.

Articolo 6

Il certificato di presa in consegna, menzionato all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2388/92, è quello riprodotto nell'allegato III.

Tale certificato viene rilasciato dopo lo scarico della merce.

Articolo 7

1. L'aggiudicatario s'impegna a fornire alle autorità lituane tutti i documenti occorrenti per la fornitura, indicati nel bando di gara pubblicato dall'organismo d'intervento tedesco.

2. L'aggiudicatario informa regolarmente le autorità lituane, l'organismo d'intervento che detiene i prodotti in causa e i servizi della Commissione sullo svolgimento della fornitura fino al momento della presa in consegna.

Articolo 8

Gli Stati membri interessati adottano le misure adeguate a garantire che nel quadro della fornitura non siano applicate restituzioni, in particolare apponendo una dicitura particolare sui titoli di esportazione.

Articolo 9

Ai fini della contabilizzazione delle spese imputabili al FEAOG, il valore contabile dei prodotti di cui all'articolo 1 è fissato a 52 ECU/t.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

<i>(tonnellate)</i>	
Località di magazzinaggio	Quantitativi
Schleswig-Holstein/Hamburg	25 000

ALLEGATO II

Gara permanente per la fornitura alla Lituania di 25 000 t di segala panificabile detenute dall'organismo d'intervento tedesco

[Regolamento (CEE) n. 262/93]

Numerazione degli offerenti	Quantitativo (in t)	Spese di fornitura proposte (in ECU/t)
1	2	3
1		
2		
3		
4		
ecc.		

*ALLEGATO III***FORNITURA A MEZZO NAVE****CERTIFICATO DI PRESA IN CONSEGNA**

Il sottoscritto :
(nome e cognome, ragione sociale)

operante per conto del governo lituano, certifica che sono state prese in consegna le merci sotto indicate :

— Denominazione della nave :

— Luogo e data di presa in consegna :

— Prodotto :

— Tonnellaggio, peso preso in consegna :

Osservazioni o riserve :

.....

.....

*ALLEGATO IV***Prescrizioni per la consegna**

Consegna alla rinfusa, stadio cif non sbarcato (ex-ship), al porto lituano di Klaipeda.

Una partita di 25 000 t che, a scelta dell'aggiudicatario, può essere consegnata :

— in una sola fornitura di 25 000 t: arrivo tra il 1° e il 3 aprile 1993 ;

— oppure in due consegne di

— 12 500 t: arrivo tra il 1° e il 3 aprile 1993,

— 12 500 t: arrivo tra l'8 e il 10 aprile 1993.

La consegna di una partita nella fase indicata non può essere frazionata. Qualora tale obbligo non venga rispettato, l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato preleva, a titolo di penalità, 2 ECU/t.

Le consegne possono essere fatte entro termini più brevi su iniziativa dell'aggiudicatario e sotto la sua responsabilità, laddove le condizioni di scarico e di prelievo dal porto di Klaipeda lo permettano.

REGOLAMENTO (CEE) N. 263/93 DELLA COMMISSIONE**del 5 febbraio 1993****che indice una gara permanente per la fornitura all'Estonia di 12 500 t di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2335/92 del Consiglio, del 7 agosto 1992, relativo ad un'azione urgente per la fornitura di derrate alimentari alle popolazioni dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽³⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2388/92 della Commissione⁽⁴⁾, la fornitura di cereali in virtù del regolamento (CEE) n. 2335/92 avviene mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1570/77 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/92⁽⁶⁾, stabilisce, fra l'altro, criteri di qualità per l'orzo accettato all'intervento;

considerando che è opportuno indire una gara permanente per la fornitura di una quota di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco;

considerando che l'esperienza insegna che occorre garantire il rispetto del ritmo delle consegne; che è pertanto necessario stabilire che, in certi casi di ritardo nelle consegne, sia incamerata una percentuale della cauzione di consegna;

considerando che, come l'esperienza dimostra, la consegna frazionata di una partita impone oneri supplementari ai beneficiari e perturba le altre consegne; che occorre quindi prevedere, ferma restando la cauzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2388/92, una penalità specifica di 2 ECU/t;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Articolo 1

È indetta una gara permanente, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2388/92, per la fornitura all'Estonia di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco.

Articolo 2

1. La gara verte su un quantitativo di 12 500 t di orzo alla rinfusa, che saranno spedite per nave, nella fase cif, non sbarcato (ex-ship), sino al porto marittimo estone di Tallinn.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 12 500 t di orzo figurano nell'allegato I.

Articolo 3

1. Le offerte possono vertere soltanto sulla totalità di una partita di 12 500 t indicate nel bando di gara di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2388/92, conformemente alle condizioni di fornitura riprodotte nell'allegato IV.

2. In deroga all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2388/92, ove si constatino ritardi nelle consegne, viene incamerato lo 0,05 % della cauzione di cui all'articolo 8 dello stesso regolamento, per giorno di ritardo, proporzionalmente ai quantitativi consegnati fuori termine. Se il ritardo supera 5 giorni, la percentuale da incamerare sale allo 0,1 % per giorno di ritardo.

3. È incamerata anche la parte della cauzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2388/92 corrispondente ad eventuali spese supplementari a carico della Comunità, in virtù dell'articolo 9, paragrafo 2 del citato regolamento o degli articoli corrispondenti negli altri settori.

4. Le disposizioni dei paragrafi precedenti si applicano quando il ritardo nella consegna è imputabile all'operatore.

Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade l'11 febbraio 1993 alle ore 11 (ora di Bruxelles).

2. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 25 febbraio 1993 alle ore 11 (ora di Bruxelles).

⁽¹⁾ GU n. L 227 dell'11. 8. 1992, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 233 del 15. 8. 1992, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU n. L 65 dell'11. 3. 1992, pag. 25.

3. In deroga all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2388/92, l'organismo d'intervento competente pubblica un bando di gara almeno 3 giorni prima della data fissata per la prima gara parziale.

Articolo 5

Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento tedesco.

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione le offerte ricevute conformemente allo schema riprodotto nell'allegato II.

Articolo 6

Il certificato di presa in consegna, menzionato all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2388/92, è quello riprodotto nell'allegato III.

Tale certificato viene rilasciato dopo lo scarico della merce.

Articolo 7

1. L'aggiudicatario s'impegna a fornire alle autorità estoni tutti i documenti occorrenti per la fornitura, indi-

cati nel bando di gara pubblicato dall'organismo d'intervento tedesco.

2. L'aggiudicatario informa regolarmente le autorità estoni, l'organismo d'intervento che detiene i prodotti in causa e i servizi della Commissione sullo svolgimento della fornitura fino al momento della presa in consegna.

Articolo 8

Gli Stati membri interessati adottano le misure adeguate a garantire che nel quadro della fornitura non siano applicate restituzioni, in particolare apponendo una dicitura particolare sui titoli di esportazione.

Articolo 9

Ai fini della contabilizzazione delle spese imputabili al FEAOG, il valore contabile dei prodotti di cui all'articolo 1 è fissato a 52 ECU/t.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

<i>(tonnellate)</i>	
Località di magazzinaggio	Quantitativi
Niedersachsen/Bremen	12 500

ALLEGATO II

Gara permanente per la fornitura all'Estonia di 12 500 t di orzo detenute dall'organismo d'intervento tedesco

[Regolamento (CEE) n. 263/93]

Numerazione degli offerenti	Quantitativo (in t)	Spese di fornitura proposte (in ECU/t)
1	2	3
1		
2		
3		
4		
ecc.		

ALLEGATO III**FORNITURA A MEZZO NAVE****CERTIFICATO DI PRESA IN CONSEGNA**

Il sottoscritto :

(nome e cognome, ragione sociale)

operante per conto del governo estone, certifica che sono state prese in consegna le merci sotto indicate :

— Denominazione della nave :

— Luogo e data di presa in consegna :

— Prodotto :

— Tonnellaggio, peso preso in consegna :

Osservazioni o riserve :

.....

.....

ALLEGATO IV**Prescrizioni per la consegna**

Consegna alla rinfusa, stadio cif non sbarcato (ex-ship), al porto estone di Tallinn.

Una partita di 12 500 t che, a scelta dell'aggiudicatario, può essere consegnata :

— in una sola fornitura di 12 500 t: arrivo tra il 17 e il 19 marzo 1993 ;

— oppure in due consegne di :

— 6 250 t: arrivo tra il 17 e il 19 marzo 1993,

— 6 250 t: arrivo tra il 24 e il 26 marzo 1993.

La consegna di una partita nella fase indicata non può essere frazionata. Qualora tale obbligo non venga rispettato, l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato preleva, a titolo di penalità, 2 ECU/t.

Le consegne possono essere fatte entro termini più brevi su iniziativa dell'aggiudicatario e sotto la sua responsabilità, laddove le condizioni di scarico e di prelievo dal porto di Tallinn lo permettano.

REGOLAMENTO (CEE) N. 264/93 DELLA COMMISSIONE**del 5 febbraio 1993****che indice una gara permanente per la fornitura alla Lettonia di 20 000 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2335/92 del Consiglio, del 7 agosto 1992, relativo ad un'azione urgente per la fornitura di derrate alimentari alle popolazioni dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania⁽¹⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽³⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2388/92 della Commissione⁽⁴⁾, la fornitura di cereali in virtù del regolamento (CEE) n. 2335/92 avviene mediante gara;considerando che il regolamento (CEE) n. 1570/77 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/92⁽⁶⁾, stabilisce, fra l'altro, criteri di qualità per il frumento tenero panificabile accettato all'intervento;

considerando che è opportuno indire una gara permanente per la fornitura di una quota di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese;

considerando che l'esperienza insegna che occorre garantire il rispetto del ritmo delle consegne; che è pertanto necessario stabilire che, in certi casi di ritardo nelle consegne, sia incamerata una percentuale della cauzione di consegna;

considerando che, come l'esperienza dimostra, la consegna frazionata di una partita impone oneri supplementari ai beneficiari e perturba le altre consegne; che occorre quindi prevedere, ferma restando la cauzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2388/92, una penalità specifica di 2 ECU/t;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È indetta una gara permanente, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2388/92, per la fornitura alla Lettonia di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese.

Articolo 2

1. La gara verte su un quantitativo di 20 000 t di frumento tenero panificabile alla rinfusa, che saranno spedite per nave, nella fase cif, non sbarcato (ex-ship), sino al porto marittimo lettone di Riga.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 20 000 t di frumento tenero panificabile figurano nell'allegato I.

Articolo 3

1. Le offerte possono vertere soltanto sulla totalità di una partita di 20 000 t indicate nel bando di gara di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2388/92, conformemente alle condizioni di fornitura riprodotte nell'allegato IV.

2. In deroga all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2388/92, ove si constatino ritardi nelle consegne, viene incamerato lo 0,05 % della cauzione di cui all'articolo 8 dello stesso regolamento, per giorno di ritardo, proporzionalmente ai quantitativi consegnati fuori termine. Se il ritardo supera 5 giorni, la percentuale da incamerare sale allo 0,1 % per giorno di ritardo.

3. È incamerata anche la parte della cauzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2388/92 corrispondente ad eventuali spese supplementari a carico della Comunità, in virtù dell'articolo 9, paragrafo 2 del citato regolamento o degli articoli corrispondenti negli altri settori.

4. Le disposizioni dei paragrafi precedenti si applicano quando il ritardo nella consegna è imputabile all'operatore.

Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade l'11 febbraio 1993, alle ore 11 (ora di Bruxelles).

2. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 25 febbraio 1993, alle ore 11 (ora di Bruxelles).

⁽¹⁾ GU n. L 227 dell'11. 8. 1992, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 233 del 15. 8. 1992, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU n. L 65 dell'11. 3. 1992, pag. 25.

3. In deroga all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2388/92, l'organismo d'intervento competente pubblica un bando di gara almeno 3 giorni prima della data fissata per la prima gara parziale.

Articolo 5

Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento francese.

L'organismo d'intervento francese comunica alla Commissione le offerte ricevute conformemente allo schema riprodotto nell'allegato II.

Articolo 6

Il certificato di presa in consegna, menzionato all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2388/92, è quello riprodotto nell'allegato III.

Tale certificato viene rilasciato dopo lo scarico della merce.

Articolo 7

1. L'aggiudicatario s'impegna a fornire alle autorità lettoni tutti i documenti occorrenti per la fornitura, indicati nel bando di gara pubblicato dall'organismo d'intervento francese.

2. L'aggiudicatario informa regolarmente le autorità lettoni, l'organismo d'intervento che detiene i prodotti in causa e i servizi della Commissione sullo svolgimento dalla fornitura fino al momento della presa in consegna.

Articolo 8

Gli Stati membri interessati adottano le misure adeguate a garantire che nel quadro della fornitura non siano applicate restituzioni, in particolare apponendo una dicitura particolare sui titoli di esportazione.

Articolo 9

Ai fini della contabilizzazione delle spese imputabili al FEAOG, il valore contabile dei prodotti di cui all'articolo 1 è fissato a 52 ECU/t.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

<i>(tonnellate)</i>	
Località di magazzinaggio	Quantitativi
Rouen/Caen	20 000

ALLEGATO II

**Gara permanente per la fornitura alla Lettonia di 20 000 t di frumento tenero panificabile
detenute dall'organismo d'intervento francese**

[Regolamento (CEE) n. 264/93]

Numerazione degli offerenti	Quantitativo (in t)	Spese di fornitura proposte (in ECU/t)
1	2	3
1		
2		
3		
4		
ecc.		

ALLEGATO III**FORNITURA A MEZZO NAVE****CERTIFICATO DI PRESA IN CONSEGNA**

Il sottoscritto :

(nome e cognome, ragione sociale)

operante per conto del governo lettone, certifica che sono state prese in consegna le merci sotto indicate :

— Denominazione della nave :

— Luogo e data di presa in consegna :

— Prodotto :

— Tonnellaggio, peso preso in consegna :

Osservazioni o riserve :

.....

.....

ALLEGATO IV**Prescrizioni per la consegna**

Consegna alla rinfusa, stadio cif non sbarcato (ex-ship), al porto lettone di Riga.

Una partita di 20 000 t che, a scelta dell'aggiudicatario, può essere consegnata :

— in una sola fornitura di 20 000 t: arrivo tra il 17 e il 19 marzo 1993 ;

— oppure in due consegne di

— 10 000 t: arrivo tra il 17 e il 19 marzo 1993,

— 10 000 t: arrivo tra il 24 e il 26 marzo 1993.

La consegna di una partita nella fase indicata non può essere frazionata. Qualora tale obbligo non venga rispettato, l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato preleva, a titolo di penalità, 2 ECU/t.

Le consegne possono essere fatte entro termini più brevi su iniziativa dell'aggiudicatario e sotto la sua responsabilità, laddove le condizioni di scarico e di prelievo dal porto di Riga le permettano.

REGOLAMENTO (CEE) N. 265/93 DELLA COMMISSIONE**del 5 febbraio 1993****che indice una gara permanente per la fornitura alla Lituania di 27 500 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2335/92 del Consiglio, del 7 agosto 1992, relativo ad un'azione urgente per la fornitura di derrate alimentari alle popolazioni dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2388/92 della Commissione ⁽⁴⁾, la fornitura di cereali in virtù del regolamento (CEE) n. 2335/92 avviene mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1570/77 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/92 ⁽⁶⁾, stabilisce, fra l'altro, criteri di qualità per il frumento tenero panificabile accettato all'intervento;

considerando che è opportuno indire una gara permanente per la fornitura di una quota di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese;

considerando che l'esperienza insegna che occorre garantire il rispetto del ritmo delle consegne; che è pertanto necessario stabilire che, in certi casi di ritardo nelle consegne, sia incamerata una percentuale della cauzione di consegna;

considerando che, come l'esperienza dimostra, la consegna frazionata di una partita impone oneri supplementari ai beneficiari e perturba le altre consegne; che occorre quindi prevedere, ferma restando la cauzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2388/92, una penalità specifica di 2 ECU/t;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È indetta una gara permanente, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2388/92, per la fornitura alla Lituania di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese.

Articolo 2

1. La gara verte su un quantitativo di 27 500 t di frumento tenero panificabile alla rinfusa, che saranno spedite per nave, nella fase cif, non sbarcato (ex-ship), sino al porto marittimo lituano di Klaipeda.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 27 500 t di frumento tenero panificabile figurano nell'allegato I.

Articolo 3

1. Le offerte possono vertere soltanto sulla totalità di una partita di 27 500 t indicate nel bando di gara di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2388/92, conformemente alle condizioni di fornitura riprodotte nell'allegato IV.

2. In deroga all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2388/92, ove si constatino ritardi nelle consegne, viene incamerato lo 0,05 % della cauzione di cui all'articolo 8 dello stesso regolamento, per giorno di ritardo, proporzionalmente ai quantitativi consegnati fuori termine. Se il ritardo supera 5 giorni, la percentuale da incamerare sale allo 0,1 % per giorno di ritardo.

3. È incamerata anche la parte della cauzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2388/92 corrispondente ad eventuali spese supplementari a carico della Comunità, in virtù dell'articolo 9, paragrafo 2 del citato regolamento o degli articoli corrispondenti negli altri settori.

4. Le disposizioni dei paragrafi precedenti si applicano quando il ritardo nella consegna è imputabile all'operatore.

Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade l'11 febbraio 1993, alle ore 11 (ora di Bruxelles).

2. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 25 febbraio 1993, alle ore 11 (ora di Bruxelles).

⁽¹⁾ GU n. L 227 dell'11. 8. 1992, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 233 del 15. 8. 1992, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU n. L 65 dell'11. 3. 1992, pag. 25.

3. In deroga all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2388/92, l'organismo d'intervento competente pubblica un bando di gara almeno 3 giorni prima della data fissata per la prima gara parziale.

Articolo 5

Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento francese.

L'organismo d'intervento francese comunica alla Commissione le offerte ricevute conformemente allo schema riprodotto nell'allegato II.

Articolo 6

Il certificato di presa in consegna, menzionato all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2388/92, è quello riprodotto nell'allegato III.

Tale certificato viene rilasciato dopo lo scarico della merce.

Articolo 7

1. L'aggiudicatario s'impegna a fornire alle autorità lituane tutti i documenti occorrenti per la fornitura, indicati nel bando di gara pubblicato dall'organismo d'intervento francese.

2. L'aggiudicatario informa regolarmente le autorità lituane, l'organismo d'intervento che detiene i prodotti in causa e i servizi della Commissione sullo svolgimento della fornitura fino al momento della presa in consegna.

Articolo 8

Gli Stati membri interessati adottano le misure adeguate a garantire che nel quadro della fornitura non siano applicate restituzioni, in particolare apponendo una dicitura particolare sui titoli di esportazione.

Articolo 9

Ai fini della contabilizzazione delle spese imputabili al FEAOG, il valore contabile dei prodotti di cui all'articolo 1 è fissato a 52 ECU/t.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

*ALLEGATO I**(tonnellate)*

Località di magazzino	Quantitativi
Rouen	27 500

ALLEGATO II

**Gara permanente per la fornitura alla Lituania di 27 500 t di frumento tenero panificabile
detenute dall'organismo d'intervento francese**

[Regolamento (CEE) n. 265/93]

Numerazione degli offerenti	Quantitativo (in t)	Spese di fornitura proposte (in ECU/t)
1	2	3
1		
2		
3		
4		
ecc.		

*ALLEGATO III***FORNITURA A MEZZO NAVE****CERTIFICATO DI PRESA IN CONSEGNA**

Il sottoscritto :

(nome e cognome, ragione sociale)

operante per conto del governo lituano, certifica che sono state prese in consegna le merci sotto indicate :

— Denominazione della nave :

— Luogo e data di presa in consegna :

— Prodotto :

— Tonnellaggio, peso preso in consegna :

Osservazioni o riserve :

.....

.....

*ALLEGATO IV***Prescrizioni per la consegna**

Consegna alla rinfusa, stadio cif non sbarcato (ex-ship), al porto lituano di Klaipėda.

Una partita di 27 500 t che, a scelta dell'aggiudicatario, può essere consegnata :

— in una sola fornitura di 27 500 t: arrivo tra il 17 e il 19 marzo 1993 ;

— oppure in due consegne di

— 13 750 t: arrivo tra il 17 e il 19 marzo 1993,

— 13 750 t: arrivo tra il 24 e il 26 marzo 1993.

La consegna di una partita nella fase indicata non può essere frazionata. Qualora tale obbligo non venga rispettato, l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato preleva, a titolo di penalità, 2 ECU/t.

Le consegne possono essere fatte entro termini più brevi su iniziativa dell'aggiudicatario e sotto la sua responsabilità, laddove le condizioni di scarico e di prelievo dal porto di Klaipėda lo permettano.

REGOLAMENTO (CEE) N. 266/93 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 1993

che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3438/92 del Consiglio recante misure speciali per il trasporto di alcuni ortofrutticoli freschi originari della Grecia, spediti nel 1993

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3438/92 del Consiglio, del 23 novembre 1992, recante misure speciali per il trasporto di alcuni ortofrutticoli freschi originari della Grecia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3438/92 ha istituito un'indennità speciale temporanea per le spedizioni, effettuate nel 1992 e nel 1993 con autocarri, navi o vagoni frigoriferi, dalla Grecia verso gli altri Stati membri, esclusi l'Italia, la Spagna e il Portogallo, di taluni ortofrutticoli freschi originari della Grecia;

considerando che, per quanto riguarda le spedizioni del 1992, le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3438/92 sono già state fissate dal regolamento (CEE) n. 3734/92 della Commissione ⁽²⁾;

considerando che occorre stabilire quali spedizionieri e quali spedizioni possano beneficiare nel 1993 di questa compensazione finanziaria, nonché le indicazioni minime che debbono figurare nella domanda per l'ottenimento della stessa;

considerando che è necessario stabilire quali informazioni debbono essere trasmesse alla Commissione dalle autorità competenti ed entro quale termine;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'indennità speciale temporanea di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3438/92 è concessa:

- agli spedizionieri, persone fisiche o giuridiche, che hanno effettivamente sostenuto i costi finanziati delle spedizioni in questione;
- per le spedizioni che hanno lasciato il territorio greco nel corso del 1993;
- per i quantitativi effettivamente immessi al consumo in uno Stato membro tranne l'Italia, la Spagna e il Portogallo.

⁽¹⁾ GU n. L 350 dell'1. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 380 del 24. 12. 1992, pag. 19.

Articolo 2

- La domanda per l'ottenimento dell'indennità speciale temporanea è presentata all'autorità greca competente entro tre mesi dalla spedizione intervenuta.

Tuttavia, la domanda è presentata entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento per le spedizioni effettuate prima di tale data.

- La domanda indica, in particolare:

- il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del richiedente;
- i quantitativi globali dei prodotti aventi requisiti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3438/92 e all'articolo 1 del presente regolamento, espressi in peso netto e ripartiti per prodotto e per spedizione;
- per ciascuna spedizione:
 - il quantitativo globale, espresso in peso netto e ripartito per prodotto,
 - lo Stato membro destinatario,
 - i mezzi di trasporto utilizzati,
 - la fattura delle spese di trasporto, emessa a nome del richiedente e saldata, o una copia del documento di trasporto qualora esso permetta di stabilire chi abbia sostenuto le spese della spedizione,
 - una copia del documento T 5 rilasciato dalle autorità greche e vidimato dallo Stato membro di destinazione,
 - una dichiarazione del richiedente attestante che i prodotti spediti sono originari della Grecia.

- L'autorità greca competente decide in merito all'ammissibilità delle domande.

Articolo 3

Entro il 31 maggio 1994, l'autorità competente greca comunica alla Commissione i quantitativi complessivi di prodotti oggetto di domande ammissibili a norma del presente regolamento, ripartiti per prodotto, mezzo di trasporto e Stato membro destinatario.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 267/93 DELLA COMMISSIONE**del 5 febbraio 1993****relativo alla vendita alle industrie della distillazione a un prezzo fissato in anticipo di fichi secchi non trasformati del raccolto 1991**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1569/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1206/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2202/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 626/85 della Commissione, del 12 marzo 1985, relativo all'acquisto, alla vendita e all'ammasso di uve secche e di fichi secchi non trasformati da parte degli organismi ammassatori⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3601/90⁽⁶⁾, i prodotti destinati ad usi specifici sono venduti a prezzi fissati in anticipo o stabiliti mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1707/85 della Commissione, del 21 giugno 1985, relativo alla vendita da parte degli organismi ammassatori di fichi secchi non trasformati destinati alla fabbricazione dell'alcole⁽⁷⁾, stabilisce che i fichi secchi non trasformati possono essere venduti alle industrie della distillazione ad un prezzo fissato in anticipo;

considerando che l'organismo ammassatore greco detiene circa 786 t di fichi secchi non trasformati del raccolto 1991, che tali prodotti non possono essere smerciati per il consumo umano diretto; che tali prodotti devono essere offerti all'industria per la distillazione;

considerando che il prezzo di vendita dovrebbe essere fissato in modo da evitare perturbazioni del mercato comunitario dell'alcole e delle bevande alcoliche;

considerando che l'importo della garanzia di trasformazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1707/85 deve essere fissato tenendo conto della differenza tra il prezzo normale del mercato per i fichi secchi e il prezzo di vendita fissato dal presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organismo ammassatore greco procede alla vendita di fichi secchi non trasformati del raccolto 1991 alle industrie della distillazione in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 626/85 e del regolamento (CEE) n. 1707/85 ad un prezzo fissato a 2,35 ECU/100 kg netti.
2. La garanzia di trasformazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1707/85 è fissata a 8 ECU/100 kg netti.

Articolo 2

1. Le domande di acquisto devono essere presentate all'organismo ammassatore greco Sykiki, presso la sede centrale dell'IDAGEP, Odos Acharnon 241, Atene, Grecia, per prodotti detenuti dal suddetto organismo.
2. Informazioni per quanto concerne le quantità ed i luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati sono fornite dall'organismo ammassatore greco Sykiki, Odos Kritis 13, Kalamata, Grecia.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 166 del 20. 6. 1992, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 74.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU n. L 350 del 14. 2. 1990, pag. 54.

⁽⁷⁾ GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 38.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 268/93 DELLA COMMISSIONE**del 5 febbraio 1993****che modifica i regolamenti (CEE) n. 1498/92 al fine di abolire la deroga all'utilizzazione del tasso di conversione agricolo per gli importi interessati**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione applicabili nell'ambito della politica comune⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1498/92 della Commissione, del 10 giugno 1992, recante le modalità d'applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Ungheria, della Polonia e della Repubblica federativa ceca e slovacca e che fissa i prezzi minimi all'importazione applicabili fino al 31 maggio 1993⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3617/92⁽³⁾, prevede che per la conversione in moneta nazionale dei prezzi minimi all'importazione sia utilizzato il tasso rappresentativo di mercato anziché il tasso di conversione agricolo, in modo da applicare tassi più aderenti alla realtà economica e da evitare rischi di distorsioni monetarie; che, nell'ambito del regime agrimonetario in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1993, che prevede in particolare l'introduzione di tassi di conversione agricoli aderenti alla realtà economica, è opportuno sopprimere tale deroga e modificare di

conseguenza le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1498/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1498/92 il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il prezzo minimo all'importazione è convertito nella moneta nazionale dello Stato membro di immissione in libera pratica mediante il tasso di conversione agricolo in vigore alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 158 dell'11. 6. 1992, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 367 del 16. 12. 1992, pag. 15.

REGOLAMENTO (CEE) N. 269/93 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 1993

che stabilisce l'aiuto definitivo alla produzione concesso ad alcuni prodotti trasformati a base di pomodori per la campagna 1992/93

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1569/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 5,considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 989/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che istituisce un sistema di limiti di garanzia per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽³⁾, e riguardante in particolare i prodotti trasformati a base di pomodori, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1755/92⁽⁴⁾, dispone che l'aiuto alla produzione sia ridotto, per la campagna in corso, in caso di superamento del limite di garanzia; che, inoltre, il superamento del limite di garanzia è calcolato in base ai quantitativi oggetto delle domande di aiuto alla produzione presentate nel corso della campagna 1992/93;

considerando che il regolamento (CEE) n. 989/84 ha fissato, per la campagna 1992/93, un limite di garanzia corrispondente a 6 596 787 t di pomodori freschi; che 4 317 339 t sono destinate alla fabbricazione di concentrati di pomodoro, 1 543 228 t alla fabbricazione di pomodori pelati interi e 736 220 tonnellate alla fabbricazione di altri prodotti trasformati a base di pomodori;

considerando che, in base alle comunicazioni finali effettuate dagli Stati membri ai sensi del regolamento (CEE)

n. 2010/92 della Commissione, del 20 luglio 1992, recante deroga per la campagna 1992/93, al regolamento (CEE) n. 1558/91 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽⁵⁾, i quantitativi oggetto di domanda d'aiuto alla produzione sono stati di 3 639 989 tonnellate per il concentrato, 1 107 313 tonnellate per i pomodori pelati interi e 849 279 tonnellate per gli altri prodotti trasformati a base di pomodori;

considerando che quanto precede sta ad indicare come non c'è superamento del limite di garanzia e che quindi l'aiuto provvisorio alla produzione per gli altri prodotti trasformati a base di pomodori fissato dal regolamento (CEE) n. 2023/92 della Commissione diventa definitivo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'aiuto provvisorio alla produzione stabilito dal regolamento (CEE) n. 2023/92 è definitivo per i prodotti elencati nell'allegato I.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 166 del 20. 6. 1992, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 19.⁽⁴⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 25.⁽⁵⁾ GU n. L 203 del 21. 7. 1992, pag. 11.

ALLEGATO I

AIUTO ALLA PRODUZIONE

Designazione delle merci	ECU/100 kg peso netto
1. Pomodori interi non pelati in conserva della varietà Roma o di varietà simili	5,199
2. Pomodori pelati interi congelati :	
a) della varietà San Marzano	10,531
b) della varietà Roma o di varietà simili	7,427
3. Pomodori non interi o in pezzi pelati in conserva	}
4. Pomodori non pelati in conserva non interi o in pezzi	
5. Pomodori non interi pelati congelati	
6. Fiocchi di pomodoro	97,462
7. Succo di pomodoro avente tenore di estratto secco pari o superiore al 7 % ma inferiore al 12 % :	
a) pari o superiore al 7 %, ma inferiore all'8 %	7,574
b) pari o superiore all'8 %, ma inferiore al 10 %	9,089
c) pari o superiore al 10 %	11,110
8. Succo di pomodoro avente tenore di estratto secco inferiore al 7 % :	
a) pari o superiore al 5 %	6,060
b) pari o superiore al 4,5 % ma inferiore al 5 %	4,797

REGOLAMENTO (CEE) N. 270/93 DELLA COMMISSIONE**del 5 febbraio 1993****che modifica il regolamento (CEE) n. 155/93 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Turchia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 155/93 della Commissione ⁽³⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Turchia;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del

regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di limoni freschi originari della Turchia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di 3,25 ECU che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 155/93 è sostituito dall'importo di 9 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 febbraio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 21 del 29. 1. 1993, pag. 16.

REGOLAMENTO (CEE) N. 271/93 DELLA COMMISSIONE**del 5 febbraio 1993****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3814/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 29/93 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 256/93 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 29/93 ai dati di cui la Commissione

ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 4 febbraio 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 febbraio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 5 del 9. 1. 1993, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 28 del 5. 2. 1993, pag. 63.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 febbraio 1993, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo ⁽¹⁾
1701 11 10	39,82 ⁽¹⁾
1701 11 90	39,82 ⁽¹⁾
1701 12 10	39,82 ⁽¹⁾
1701 12 90	39,82 ⁽¹⁾
1701 91 00	45,29
1701 99 10	45,29
1701 99 90	45,29 ⁽²⁾

(¹) L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione.

(²) Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

(³) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991. Tuttavia è riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della suddetta decisione un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1870/91.

REGOLAMENTO (CEE) N. 272/93 DELLA COMMISSIONE**del 5 febbraio 1993****che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3814/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 167/93 della Commissione⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 167/93 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di

base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 4 febbraio 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 167/93 sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 febbraio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 30. 1. 1993, pag. 19.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 febbraio 1993, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione ⁽¹⁾	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca ⁽¹⁾
1702 20 10	0,4529	—
1702 20 90	0,4529	—
1702 30 10	—	55,89
1702 40 10	—	55,89
1702 60 10	—	55,89
1702 60 90	0,4529	—
1702 90 30	—	55,89
1702 90 60	0,4529	—
1702 90 71	0,4529	—
1702 90 90	0,4529	—
2106 90 30	—	55,89
2106 90 59	0,4529	—

⁽¹⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991. Tuttavia è riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della suddetta decisione un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1870/91.

REGOLAMENTO (CEE) N. 273/93 DELLA COMMISSIONE**del 5 febbraio 1993****che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 della Commissione ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2053/92 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 3868/92 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 238/93 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 3868/92 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 69,579 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 febbraio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 106.

⁽⁵⁾ GU n. L 27 del 4. 2. 1993, pag. 33.

REGOLAMENTO (CEE) N. 274/93 DELLA COMMISSIONE**del 5 febbraio 1993****che modifica il regolamento (CEE) n. 216/93 relativo all'apertura di una gara permanente in Italia per la fornitura gratuita di riso lavorato a grani medi all'Albania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1567/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo ad una seconda azione urgente per la fornitura di derrate alimentari alla popolazione dell'Albania ⁽¹⁾ in particolare l'articolo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 216/93 della Commissione ⁽²⁾ ha indetto una gara per la fornitura gratuita di 1 000 t di riso all'Albania; che occorre modificare alcune condizioni nell'allegato I dello stesso regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 216/93, punto 6 dell'allegato I, è modificato come segue:

« 6. Condizionamento ⁽²⁾:

GU n. C 114 del 29. 4. 1991, punto IIA.2.a)

o

GU n. C 114 del 29. 4. 1991, punto IIA.2.c) ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 166 del 20. 6. 1992, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 26 del 3. 2. 1993, pag. 5.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1992

che fissa talune misure transitorie necessarie per facilitare il passaggio al nuovo regime previsto dalla direttiva 91/68/CEE del Consiglio

(93/77/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16,

considerando che, per essere riconosciuto come ufficialmente indenne da brucellosi (*Brucellosa melitensis*), uno Stato membro o una regione deve avere, fra l'altro, stabilito da almeno cinque anni che la malattia è soggetta a dichiarazione obbligatoria e che nessun focolaio deve essere stato ufficialmente confermato da almeno cinque anni;

considerando che in Danimarca la brucellosi ovina o caprina (*Brucellosa Melitensis*) è soggetta a dichiarazione obbligatoria soltanto dal 1° gennaio 1990;

considerando che inoltre le varie forme di brucellosi nei bovini sono soggette a dichiarazione obbligatoria fin dal 1948; che nessun focolaio è stato ufficialmente individuato dopo il 1959; che, data questa situazione, le varie forme di brucellosi nelle specie animali ricettive e in particolare negli ovicapri risultano assenti dalla Danimarca;

considerando che, in attesa che la Danimarca si conformi a questi requisiti, è necessario tener conto della situazione sanitaria esistente in quel paese relativamente alla malattia in questione; che pertanto, per taluni tipi di ovicapri destinati alla Danimarca, è opportuno prevedere le stesse

garanzie sanitarie che si applicherebbero se questo paese venisse riconosciuto ufficialmente indenne dalla brucellosi ovina o caprina;

considerando che è necessario prevedere un termine di adeguamento al nuovo regime; che le misure transitorie da fissare devono essere quelle strettamente indispensabili, per portata e durata, a facilitare detto adeguamento;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli ovini e i caprini da riproduzione, da allevamento e da ingrasso destinati alla Danimarca devono rispondere alle condizioni fissate all'allegato A, capitolo 1, sezione I, parte D della direttiva 91/68/CEE.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile fino al 31 dicembre 1994.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 19.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1992

che deroga a talune disposizioni della direttiva 72/462/CEE del Consiglio per quanto concerne le importazioni di carni destinate alle isole Canarie e che fissa le norme applicabili dopo la loro importazione

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(93/78/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 31 ter,

considerando che, nel quadro del regolamento (CEE) n. 1601/92, sono state previste alcune misure specifiche riguardanti certi prodotti agricoli a favore delle isole Canarie;

considerando che, ai sensi degli articoli 4 e 17 della direttiva 72/462/CEE, le carni importate nel territorio della Comunità devono provenire da uno stabilimento che figura nell'elenco degli stabilimenti in provenienza dei quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di carni fresche;

considerando che la decisione 83/423/CEE della Commissione ⁽³⁾, modificata dalla decisione C(92) 1730 della Commissione, del 20 luglio 1992 ⁽⁴⁾, stabilisce l'elenco degli stabilimenti della Repubblica del Paraguay dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità;

considerando che le autorità spagnole hanno chiesto alla Commissione di potere, a titolo temporaneo, importare a destinazione esclusiva delle isole Canarie talune carni provenienti dallo stabilimento « Sant Jordi » SRL situato nel Paraguay; che, sebbene il Paraguay figuri nell'elenco di paesi in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione delle carni fresche, lo stabilimento in questione non figura nell'elenco di quelli autorizzati;

considerando che, per evitare una perturbazione delle correnti di scambio tradizionali, è opportuno autorizzare la Spagna a importare a destinazione esclusiva delle isole Canarie le carni fresche provenienti dal suddetto stabilimento;

considerando che la Spagna si è impegnata a non rispedire dalle isole Canarie verso il resto del territorio comu-

nitario le carni provenienti dal suddetto stabilimento, né sotto forma di carni fresche, né di derivati;

considerando che queste carni devono essere accompagnate dal certificato di polizia sanitario previsto dalla decisione 86/191/CEE della Commissione, del 9 aprile 1986, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dal Paraguay ⁽⁵⁾; che queste carni non devono essere rispedite dalle isole Canarie verso il resto del territorio comunitario; che, a questo scopo e per evitare qualsiasi frode, è necessario prevedere una marcatura specifica di queste carni;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le Spagna è autorizzata a importare, destinandole direttamente alle isole Canarie fino al 31 dicembre 1994, carni fresche provenienti dal macello e dal laboratorio di sezionamento:

Sant Jordi SRL
Capitán Lombardo y Calle Corta
Asuncion Departamento Central
Paraguay.

Articolo 2

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 si applica unicamente alle carni fresche disossate di animali della specie bovina, fatta eccezione per le frattaglie, previa asportazione delle principali ghiandole linfatiche accessibili, che presentano le garanzie previste nel certificato sanitario di accompagnamento conforme al modello che figura nell'allegato A della decisione 86/191/CEE.

2. Sulle carni fresche di cui al paragrafo 1 nonché sui rispettivi imballaggi deve essere impresso, con inchiostro, un marchio costituito dalle lettere « CAN », le cui dimensioni esterne sono di almeno 30 mm di altezza e 30 mm di larghezza.

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 238 del 27. 8. 1983, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU n. C 190 del 29. 7. 1992, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU n. L 140 del 27. 5. 1986, pag. 32.

Articolo 3

1. La Spagna non spedisce dalle isole Canarie verso il resto del proprio territorio o verso gli altri Stati membri le carni di cui all'articolo 1 né sotto forma di carni fresche, né di derivati.

2. La Spagna mette in atto un sistema di controllo che garantisca l'applicazione delle misure previste al paragrafo 1. La Spagna informa la Commissione e gli Stati membri riuniti in sede di comitato veterinario permanente in merito al sistema di controllo istituito.

Articolo 4

La Spagna è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1992

che stabilisce talune misure transitorie necessarie ad agevolare il passaggio alla nuova disciplina dei controlli veterinari di cui all'articolo 8 della direttiva 91/496/CEE del Consiglio e che abroga la decisione 92/501/CEE

(93/79/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 91/496/CEE, del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/438/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 28,

considerando che con la decisione 92/501/CEE⁽³⁾ la Commissione ha stabilito talune misure transitorie necessarie ad agevolare il passaggio alla nuova disciplina dei controlli veterinari di cui all'articolo 8 della direttiva 91/496/CEE del Consiglio;

considerando che è opportuno prevedere norme particolari per gli animali delle specie contemplate dalla direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE⁽⁴⁾, e per gli animali di cui all'allegato B della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno⁽⁵⁾, modificata dalla direttiva 92/65/CEE;

considerando che è importante prevedere un termine per l'adeguamento al nuovo regime di controllo; che le misure transitorie da stabilire devono essere strettamente necessarie, tanto come portata, quanto come durata, allo scopo di agevolare detto adeguamento;

considerando che, per motivi di chiarezza, è opportuno abrogare la decisione 92/501/CEE e prevedere una nuova decisione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le disposizioni della presente decisione sono applicabili in caso di presentazione a un posto d'ispezione frontaliere, secondo le modalità dell'articolo 8, punto A (1), b) i) della direttiva 91/496/CEE, di animali delle specie coperte dalla direttiva 92/65/CEE e di animali delle specie di cui all'allegato B della direttiva 90/425/CEE.

Articolo 2

Nel caso in cui lo Stato membro di destinazione abbia comunicato allo Stato membro di introduzione le proprie condizioni di importazione, se del caso, debitamente tradotte, l'importatore deve ottenere, se necessario, l'accordo preventivo dello Stato membro o degli Stati membri di transito per il trasporto della partita sul suo territorio.

L'autorità centrale competente informa i propri posti d'ispezione frontaliere in merito alle condizioni di importazione succitate che le sono state trasmesse.

Articolo 3

1. Nel caso in cui la condizione prevista all'articolo 2 non sia soddisfatta, si applicano le disposizioni del presente articolo.
2. L'importatore deve ottenere l'accordo preventivo da parte del veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliere di entrata, che agisce su istruzione dell'autorità centrale competente, per presentare gli animali a detto posto di ispezione.
3. Se del caso, il portatore deve ottenere l'accordo preventivo dello o degli Stati membri di transito per il trasporto della partita sul loro territorio.
4. Su richiesta dell'importatore, l'autorità competente dello Stato membro di destinazione è tenuta a notificare ufficialmente le condizioni secondo le quali gli animali di cui all'articolo 1 possono essere introdotti sul suo territorio.

Questa notifica dev'essere indirizzata all'importatore della partita e contenere le informazioni seguenti:

- l'indirizzo del posto frontaliere di ispezione al quale gli animali saranno presentati,
- la partita di animali ai quali essa si riferisce, con indicazione del paese terzo di origine,

(¹) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.

(²) GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27.

(³) GU n. L 306 del 22. 10. 1992, pag. 40.

(⁴) GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.

(⁵) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

- le condizioni sanitarie alle quali devono rispondere gli animali,
- il nome e l'indirizzo dell'importatore e del destinatario.

L'autorità competente dello Stato membro di destinazione invia, con i mezzi più adeguati disponibili, una copia della notifica ufficiale all'autorità centrale competente dello Stato membro di introduzione e/o al posto di ispezione frontaliere di entrata.

5. All'arrivo al posto frontaliere d'ispezione di entrata, l'importatore deve presentare al personale di ispezione veterinario la notifica ufficiale di cui al paragrafo 4 e, se necessario, fornirne una traduzione autenticata nella lingua ufficiale del posto frontaliere di ispezione di introduzione.

6. Il veterinario ufficiale che si assume la responsabilità dei controlli al posto di ispezione frontaliere deve conservare le notifiche ufficiali presentate dagli importatori conformemente al paragrafo 5 e spedirle mensilmente alle autorità competenti che le hanno emesse.

Articolo 4

In attesa di una decisione della Comunità sulle garanzie supplementari di cui all'articolo 8, punto A 2) quarto trattino della direttiva 91/496/CEE, gli Stati membri applicano, per le importazioni di animali vivi provenienti da

paesi terzi, le procedure contemplate agli articoli 2 e 3 onde informare le autorità centrali competenti degli altri Stati membri o gli importatori sulle garanzie supplementari previste dalle rispettive legislazioni nazionali in vigore alla data di adozione della presente decisione.

Articolo 5

La presente decisione è applicabile dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1993.

Articolo 6

La decisione 92/501/CEE è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione